

SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 129° — Numero 103

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 4 maggio 1988

SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale **CONCORSI ed ESAMI** che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 11 aprile 1988.

Aggiornamento dei limiti massimi delle indennità previsti dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente le aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali Pag. 3.

Ministero della sanità

DECRETO 24 marzo 1988, n. 136.

Modificazione all'allegato al decreto ministeriale 2 maggio 1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, per quanto riguarda la bentonite e la montmorillonite Pag. 3

DECRETO 25 marzo 1988, n. 137.

Modificazione all'allegato al decreto ministeriale 2 maggio 1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, per quanto riguarda lo zinco . . . . . Pag. 5

Ministero  
dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 12 aprile 1988; n. 138.

Disposizioni per la campagna del pomodoro 1988-89. Pag. 6

Ministro per il coordinamento  
della protezione civile

ORDINANZA 27 aprile 1988.

Integrazione alle ordinanze n. 21/FPC del 7 ottobre 1983 e n. 181/FPC/ZA del 10 aprile 1984 concernenti i ricoveri alberghieri dei nuclei familiari puteolani sgomberati. (Ordinanza n. 1449/FPC) Pag. 21

ORDINANZA 27 aprile 1988.

Ulteriore proroga dei termini concernenti indennità a favore di proprietari di immobili offerti spontaneamente, destinati ai nuclei familiari sgomberati da Pozzuoli e di quelli concernenti il contributo per autonoma sistemazione alloggiativa in favore dei predetti nuclei. (Ordinanza n. 1450/FPC) Pag. 22

**ORDINANZA 27 aprile 1988.**

**Ulteriore proroga di disposizioni a favore dei nuclei familiari delle circoscrizioni di Bagnoli, Fuorigrotta e Pianura sgomberati a seguito del bradisismo. (Ordinanza n. 1451/FPC) . . . Pag. 22**

**ORDINANZA 27 aprile 1988.**

**Ulteriore differimento delle disposizioni concernenti le requisizioni disposte dai prefetti di Napoli, Caserta, Latina e Salerno per la sistemazione dei nuclei familiari sgomberati da Pozzuoli a causa dell'evento bradisismico. (Ordinanza n. 1452/FPC) . . . Pag. 23**

**ORDINANZA 27 aprile 1988.**

**Ulteriore proroga dei contratti di locazione relativi ai nuclei familiari sgomberati per effetto del bradisismo e che hanno trovato autonomia sistemazione. (Ordinanza n. 1453/FPC) . . . Pag. 24**

**ORDINANZA 27 aprile 1988.**

**Ulteriore proroga del contributo previsto in favore dei proprietari di immobili locati e sgomberati nel comune di Pozzuoli. (Ordinanza n. 1454/FPC) . . . . . Pag. 24**

**ORDINANZA 28 aprile 1988.**

**Modificazioni all'ordinanza n. 1433/FPC del 12 aprile 1988 recante disposizioni per interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel territorio nazionale. (Ordinanza n. 1455/FPC) . . . . . Pag. 25**

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI****Ministero del tesoro:**

**Media dei cambi e dei titoli del 2 maggio 1988 . . . Pag. 26**

**Modificazioni allo statuto del Mediocredito delle Marche. . . . . Pag. 28**

**Proroga della gestione straordinaria della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, in Cosenza . . . . . Pag. 28**

**Ministero della pubblica istruzione:**

**Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . . Pag. 28**

**Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento . . . Pag. 28**

**Vacanza di un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. 64 presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli . . . . . Pag. 29**

**Annullamento dell'avviso di vacanza dell'insegnamento di storia del diritto romano presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova . . . . . Pag. 29**

**Autorizzazione al liceo classico «V. Lilla» di Francavilla Fontana ad accettare una donazione . . . . . Pag. 29**

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:**

**Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione . . . . . Pag. 29**

**Provvedimenti concernenti le società cooperative . . . Pag. 29**

**Regione Valle d'Aosta: Variante al piano regolatore generale del comune di Morgex . . . . . Pag. 29**

**Regione Marche: Aggiornamento delle analisi e modificazione alle etichette dell'acqua minerale «Petra Pertusa» . . . Pag. 29**

**Provincia di Trento: Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nel comune catastale di Tassullo. . . . . Pag. 29**

**RETTIFICHE****AVVISI DI RETTIFICA**

**Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1987, recante: «Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Latisana"». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 1988) . . . . . Pag. 30**

**Comunicato relativo all'avviso del Ministero della pubblica istruzione concernente: «Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento». (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 92 del 20 aprile 1988) . . . . . Pag. 30**

# DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 11 aprile 1988.

Aggiornamento dei limiti massimi delle indennità previsti dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente le aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali.

### IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

### IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 15 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, relativa all'aspettativa, ai permessi ed alle indennità degli amministratori locali, in base al quale i limiti massimi delle indennità previste dalla legge stessa sono, all'inizio di ogni triennio, aggiornati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello del tesoro, entro gli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che il primo aggiornamento, come prescritto dal citato art. 15, secondo comma, deve aver luogo dal 1° gennaio 1988;

Visti gli indici rilevati dall'ISTAT per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui alle norme sopraindicate;

Ritenuto che tale aumento, ai sensi del terzo comma del citato art. 15, non può, comunque, eccedere il limite massimo del 10 per cento per ciascun anno del triennio;

Decreta:

I limiti massimi delle indennità previsti dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, sono aumentati nella misura complessiva del 10,00 per cento a partire dal 1° gennaio 1988 e per il triennio 1988, 1989 e 1990.

Roma, addì 11 aprile 1988

*Il Ministro dell'interno*  
FANFANI

*Il Ministro del tesoro*  
AMATO

88A1883

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 marzo 1988, n. 136.

Modificazione all'allegato al decreto ministeriale 2 maggio 1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, per quanto riguarda la bentonite e la montmorillonite.

### IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

### IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

### IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto 2 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 136/1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, modificato dal decreto 3 marzo 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66/1986, dal decreto 31 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107/1987, nonché dal decreto 27 maggio 1987, n. 351, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200/1987, con il quale viene, tra l'altro, ammesso l'impiego della *Bentonite* e *Montmorillonite*, nell'alimentazione degli animali;

Visto che la dizione usata nell'allegato al detto decreto, parte VII, leganti, antiagglomeranti e coagulanti, alla voce *Bentonite* e *Montmorillonite*, colonna 8, altre disposizioni, è limitativa nell'escluderne la possibilità di impiego con altri additivi ed è impropria nella terminologia adoperata;

Considerato, invece, che la dizione usata dalla direttiva n. 86/403/CEE, del 28 luglio 1986, pubblicata nella «*Gazzetta Ufficiale*» CEE n. L 233, del 20 agosto 1986, è più ampia consentendo l'uso della *Bentonite* e *Montmorillonite* in associazione con gli altri additivi, ammessi nell'alimentazione animale, ad eccezione di quelli appartenenti ai gruppi degli antibiotici e dei coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose e, tuttavia, nell'ambito di questi gruppi consentendone l'associazione con Fosfato di Tilosina, Monensin-sodio, Ipronidazolo e Lasalocid-sodio;

Sentita la commissione tecnica mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281;

Visto l'art. 6, sub *u*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato al decreto 2 maggio 1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, da ultimo modificato con decreto 27 maggio 1987, n. 351, citato nelle premesse, è ulteriormente modificato in conformità all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 24 marzo 1988

*Il Ministro della sanità*  
DONAT CATTIN

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.*  
PANDOLFI

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*  
BATTAGLIA

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

ALLEGATO

Alla parte VII, leganti, antiagglomeranti e coagulanti, la voce Bentonite e Montmorillonite è sostituita con la seguente:

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/Kg	Negli integratori (premiscelate) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/Kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/Kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bentonite e Montmorillonite	—	—	—	—	—	20.000	La miscela di additivi appartenenti ai gruppi degli antibiotici e dei coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose è vietata eccetto che per Fosfatof di Tilosina, Monensin-sodio, Ipronidazolo e Lasalocid-sodio. Indicare sull'etichetta il nome specifico dell'additivo.	—

DECRETO 25 marzo 1988, n. 137.

Modificazione all'allegato al decreto ministeriale 2 maggio 1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, per quanto riguarda lo zinco.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO  
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA,  
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto 2 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136/1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, modificato dal decreto 3 marzo 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66/1986, dal decreto 31 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107/1987, nonché dal decreto 27 maggio 1987, n. 351, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200/1987, con il quale viene, tra l'altro, ammesso l'impiego dello zinco nell'alimentazione degli animali;

Ritenuto opportuno elevare il tenore massimo di *Zinco*, ammesso per gli integratori destinati ai fabbricanti di mangimi integrati;

Sentita la commissione tecnica mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281;  
Visto l'art. 6, sub *u*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato al decreto 2 maggio 1985, citato nelle premesse, alla parte I, principi attivi, gruppo C), oligoelementi, voce *Zinco*, è modificato conformemente all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 25 marzo 1988

Il Ministro della sanità  
DONAT CATTIN

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste  
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  
BATTAGLIA

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

ALLEGATO

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/Kg	Negli integratori (premiscelate) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/Kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/Kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zinco (Zn) . . . . .	—	—	—	—	125.000	250	—	—

**MINISTERO  
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**

**DECRETO 12 aprile 1988, n. 138.**

**Disposizioni per la campagna del pomodoro 1988-89.**

**IL MINISTRO  
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**

Visto il regolamento CEE n. 426/86 del Consiglio del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento CEE n. 1599/84 della commissione del 5 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e successivi regolamenti CEE di completamento e di modifica;

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622;

Visto l'art. 5 par. 1 del decreto-legge 2 luglio 1986, n. 319, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1986, n. 445;

Visto l'accordo interprofessionale nazionale per il pomodoro, stipulato tra le parti interessate il 25 marzo 1988;

Considerata la necessità di regolamentare il termine ultimo per la conclusione dei pre-contratti affinché i produttori possano adeguare le superfici investibili ai quantitativi previsti nei pre-contratti stessi;

Considerata la necessità di attribuire alle imprese di trasformazione le quote aziendali;

Considerata la necessità di riservare alle nuove imprese un quantitativo pari al 2% dell'intera quota nazionale;

Atteso che, al riguardo, occorre provvedere a quanto necessario per dare applicazione alle norme dell'accordo interprofessionale;

Decreta:

Art. 1.

L'accordo interprofessionale stipulato il 25 marzo 1988 per il pomodoro destinato alla trasformazione industriale nella campagna 1988-89 (allegato 1 e 1-bis) è approvato.

Esso, valido per l'intera campagna di commercializzazione 1988-89 è, per lo stesso periodo, parte integrante del presente decreto e, nei confronti di quanti lo hanno sottoscritto, assume forza giuridica.

Esso dispone, tra l'altro, le seguenti regole basi:

a) un obiettivo totale di trasformazione pari a 32.939.980 quintali suddiviso per aziende secondo i prodotti destinati ad essere trasformati in:

concentrato di pomodoro . . . . q.li 16.550.000;  
pomodori pelati in conserva . . » 11.850.000;  
altri prodotti a base di pomodoro » 4.539.980;

b) di tali quantitativi una percentuale pari al 2% per ogni destinazione verrà gestita dal Ministero per l'attribuzione successiva di quote alle nuove imprese di trasformazione;

c) quintali 1.150.000 destinati a pelati interi in conserva lasciati in gestione al Ministero per l'attribuzione in favore di imprese aventi i requisiti di cui all'allegato all'art. 2 dell'accordo interprofessionale;

d) quintali 9.980 destinati ad altri prodotti a base di pomodoro, sono lasciati in gestione al Ministero al fine di determinare gli spostamenti di quota decisi dall'accordo interprofessionale.

I risultati delle attribuzioni sono contenuti nell'allegato 2, parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Le imprese di trasformazione che ricadono nell'applicazione dell'art. 5, par. 1, della legge 1° agosto 1986, n. 445, non avendo rispettato gli obblighi contrattuali relativi al pagamento della materia prima conferita dai produttori agricoli nel corso delle campagne 1986-87 e 1987-88, non potranno utilizzare, né far utilizzare da altri, i relativi impianti di trasformazione, al fine di conseguire l'aiuto comunitario per i prodotti trasformati a base di pomodori.

Art. 3.

L'obiettivo di produzione è suddiviso, dal lato dell'offerta agricola, secondo lo schema di riparto, allegato 3 al presente decreto.

Art. 4.

La precontrattazione relativa alla campagna 1988-89 fra le associazioni dei produttori e le industrie di trasformazione giusto accordo interprofessionale si chiude entro il 18 aprile 1988 e dovrà essere effettuata utilizzando lo schema di contratto allegato 4 al presente decreto. Tale termine è valido anche per i preimpegni di conferimento delle cooperative di trasformazione.

È prevista la possibilità da parte delle Unioni nazionali delle associazioni dei produttori ortofrutticoli di ridistribuire quantitativi non impegnati nella fase della precontrattazione.

Art. 5.

Il pagamento avverrà per il 20% del prodotto conferito entro il 20 settembre, il 30 settembre; un ulteriore acconto sarà corrisposto il 31 ottobre sul prodotto conferito entro il 20 ottobre, in modo che l'importo totale corrisposto da parte dell'industria all'associazione conferente, risulti essere pari al 50% di tutto il prodotto comunque conferito alla citata data del 20 ottobre; il saldo entro il 5 gennaio, oppure, in caso di pagamento in unica soluzione, entro il 30 novembre.

Le modalità di pagamento saranno comunicate dalla parte industriale entro il 10 settembre.

Qualora le industrie di trasformazione, per comprovati motivi di difficoltà, non siano in grado di corrispondere gli acconti ed i saldi così come previsto dal presente articolo, sarà considerato a loro carico un interesse pari a quello del tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti per tutto il periodo di mora. Ciò vale anche nel caso di pagamento in unica soluzione.

Nell'ipotesi, invece, che sia rispettato il termine di pagamento al 30 settembre e che le difficoltà da parte dell'industria dovessero insorgere per il versamento dell'acconto di cui al 31 di ottobre, sarà considerato in questo caso, un interesse di mora pari al solo tasso ufficiale di sconto.

Il pagamento degli interessi di cui sopra, sarà corrisposto contestualmente al pagamento del pomodoro, considerando gli interessi maturati in aggiunta al prezzo minimo.

I pagamenti alle associazioni di produttori dovranno essere effettuati esclusivamente a mezzo di bonifico bancario valuta fissa per il beneficiario con disposizione irrevocabile e con emissione in data antecedente o coincidente con le scadenze di pagamento prescelte, con tolleranza di giorni 5.

#### Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto anticipano programmi e comportamenti da rispettare nel corso della campagna 1988-89. Esse pertanto costituiranno testo unico con la normativa generale di applicazione che sarà emanata dopo la pubblicazione dei regolamenti comunitari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 12 aprile 1988

*Il Ministro:* PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

#### ALLEGATO 1

### ACCORDO INTERPROFESSIONALE POMODORO CAMPAGNA 1988-89

Il giorno 25 marzo 1988, nella sede del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alla presenza del Ministro on. Pandolfi con la partecipazione delle organizzazioni professionali agricole (Coldiretti, Confagricoltura, Confcoltivatori), delle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela della cooperazione (Confcooperative, ANCA-LEGA, AGCI ed UNCI) delle regioni maggiormente interessate, le unioni delle associazioni dei produttori ortofrutticoli (UNAPOA, UIAPOA ed UNAPRO) e le associazioni nazionali di categoria industriale (ANICAV, AIIPA ed ASSITRAPA);

Considerato che lo sforzo congiunto della parte agricola e di quella industriale, esercitato nel corso delle ultime tre campagne di trasformazione, ha consentito un sostanziale riequilibrio delle condizioni di mercato;

Considerato che le parti convengono sulla necessità di adottare norme di programmazione che consentano l'azione di risanamento del settore per il consolidamento di una sana situazione di mercato;

Ritenuto che l'accordo interprofessionale sia un valido strumento di programmazione dell'offerta ed utile per la salvaguardia degli interessi vitali dei produttori agricoli e del sistema industriale, tenuto conto dei problemi occupazionali, per attuare una ordinata campagna di trasformazione 1988-89 al fine di evitare comportamenti anormali che ritarderebbero la normalizzazione del settore;

Preso atto dell'impegno del Governo, espresso dal Ministro on. Pandolfi di:

vincolare l'aiuto alla trasformazione alle sole quote contrattate e rese pubbliche dal Ministero dell'agricoltura e foreste;

potenziare il sistema dei controlli con l'attivazione di nuove e più incisive metodologie volte anche al più rapido rilascio delle certificazioni di rito;

sollecitare una maggiore attenzione delle parti ai problemi di qualità della produzione sia agricola che industriale, al fine di valorizzare il sistema e la produzione nazionale;

predisporre gli strumenti necessari per la promozione all'estero dei derivati del pomodoro e per l'inserimento degli stessi nelle liste del commercio bilaterale;

definire ed approvare rapidamente il piano di settore;

di impegnarsi in sede comunitaria per il mantenimento dell'attuale sistema di calcolo dell'aiuto.

Convengono quanto segue:

#### Art. 1.

L'obiettivo di produzione per il 1988 viene stabilito in q.li 32.939.980:

- q.li 16.550.000 destinati a concentrato;
- q.li 11.850.000 destinati a pelati interi in conserva;
- q.li 4.539.980 destinati ad altri prodotti.

È ammesso il trasferimento del 20% dal pelato al concentrato o ad altri prodotti e del 5% dal concentrato solo verso «altri prodotti» a livello di singola impresa.

#### Art. 2.

Le quote industriali delle imprese di trasformazione vengono così determinate:

per il pelato sarà il risultato della parametrizzazione matematica, sulla base della media della produzione trasformata nell'ultimo triennio ammessa a premio fino a 10,7 milioni di quintali;

per il concentrato sarà il risultato della parametrizzazione della media matematica triennale fino a 16.550.000 quintali;

per gli altri prodotti sarà il risultato della parametrizzazione della media matematica triennale fino a 4.530.000 quintali.

La residua parte relativa agli altri prodotti e pari a 9.980 quintali verrà attribuita dal MAF alle imprese che presenteranno richiesta entro il 30 marzo 1988.

La residua parte relativa al pomodoro pelato a domanda delle imprese interessate entro il 30 marzo 1988 verrà attribuita dal Ministero sulla base di criteri obiettivi che tengano conto della serietà delle imprese e della loro presenza sul mercato (vedi allegato).

Tali quantitativi devono essere ripartiti con rigido rispetto delle destinazioni di provenienza, in uno con il D.M. di recepimento dell'accordo e comunque non oltre il 12 aprile 1988.

L'eventuale quota che fosse attribuita dal regolamento CEE a nuove iniziative dovrà essere prelevata in percentuale dai quantitativi per singola destinazione di cui al primo comma dell'art. 1, con esclusione dell'utilizzazione per le stesse di residui, attribuiti in gestione al MAF.

Nel caso in cui un'azienda di trasformazione sia industriale che cooperativa dismettesse l'attività, la quota di prodotto soggetto a premio può essere attribuita ad altro soggetto che subentrerà nella gestione dello stabilimento a condizione che il subentrante provveda al pagamento delle spettanze dei produttori agricoli eventualmente non soddisfatte dalla precedente gestione, in caso contrario verrà riassegnata dal MAF secondo i criteri fissati per l'eccedenza, con preferenza territoriale.

#### Art. 3.

L'obiettivo di produzione verrà suddiviso, dal lato dell'offerta agricola, nel rispetto di piani di riparto elaborati dalle Unioni nazionali sulla base dei criteri degli anni precedenti. L'UNAPOA, UIAPOA, UNAPRO si impegnano a fornire alle Associazioni industriali (ANICAV, AIIPA ed ASSITRAPA) entro e non oltre il 30 marzo 1988 i rispettivi elenchi riportanti la ripartizione dell'obiettivo di produzione tra le proprie associate.

#### Art. 4.

Le parti si impegnano nell'ambito della soglia fissata dalla Comunità e disciplinata dall'art. 1 e per tutta la durata del regolamento che la prevederà, a mantenere l'attuale dislocazione geografica delle coltivazioni e a rispettare il piano agricolo di riparto predisposto dalla parte agricola di cui all'art. 3 salvo le decisioni proprie dell'elaborando piano di settore del pomodoro.

La contrattazione avverrà con il metodo della vendita diretta, nella esclusività contrattuale tra associazioni dei produttori agricoli e industrie di trasformazione, nel rispetto di clausole contrattuali inderogabili, giusto lo schema di cui al contratto (allegato 1) parte integrante dell'accordo.

#### Art. 5.

Le associazioni dei produttori sono impegnate:

a) ad effettuare compensazioni interne, affinché tutte le forniture complessivamente contrattate con ciascuna industria vengano rispettate all'atto dell'esecuzione in misura percentuale uguale e, comunque, che non si discostino da una percentuale di conferimento che deve rimanere all'interno di una forcella in più o in meno, non superiore al 5%;

b) qualora una associazione dei prodotti conferente dimostrasse una sua impossibilità a fornire tutto o parte del prodotto impegnato, potrà, previo benestare dell'acquirente, approvvigionarsi da un'altra associazione dei produttori, per quel quantitativo e quella varietà di prodotto mancante;

c) la norma di cui al punto a) vale anche per il prodotto riservato al conferimento alle strutture di trasformazione associate, al fine di non creare difformità di trattamento all'atto della consegna del prodotto, tra industria cooperativa ed industria privata;

d) per le cooperative di trasformazione sono consentite compensazioni tra i soci, in modo tale che, fermo restante le quantità totali conferite, possono essere ammesse compensazioni fra i soci in più o in meno purché rientrino nelle quantità complessive degli impegni di conferimento di ogni singola cooperativa e nel rispetto della quota assegnata;

e) l'associazione inadempiente all'obbligo di cui al punto a) è chiamata a risarcire il danno arrecato, così come successivamente specificato all'art. 6;

f) l'applicazione del punto e) è condizionata al rispetto, da parte dei contraenti, dei calendari di consegna del prodotto stabiliti in contratto ed in particolare per le industrie, al rispetto della fornitura degli imballaggi e dei sistemi e metodi di trasporto convenuti;

g) a comunicare alle ditte trasformatrici contraenti l'elenco dei soci, le superfici impegnate e l'elenco delle stesse, la resa media per ettaro, la varietà dei pomodori seminati entro i termini previsti dal contratto.

#### Art. 6.

Le parti identificano le seguenti penalizzazioni per inadempienze contrattuali:

a) qualora l'acquirente non ritirasse parte o tutto del prodotto contrattato, sarà tenuto a risarcire integralmente al venditore il danno derivante dal contratto non rispettato, dedotte le spese non sostenute ed eventuali altri realizzi del prodotto stesso;

b) qualora un venditore non consegnasse parte o tutto del prodotto contrattato, sarà tenuto a risarcire l'acquirente in ragione di 1/3 dell'importo della merce non consegnata, al valore di contratto, con una tolleranza fino al massimo del 20% dell'intero quantitativo contrattato.

Si fanno salvi i casi di comprovata causa di forza maggiore e viene stabilito che è da considerarsi tra questi anche l'eventuale sosta dell'automezzo conferente la materia prima, qualora questa si protrasse oltre sei ore dal termine fissato in contratto per l'accettazione della merce.

Le inadempienze verranno preventivamente sottoposte alle commissioni provinciali e regionali, istituite ai sensi dell'art. 5 della legge n. 484/75, per la ricerca di un bonario componimento.

In mancanza di una definizione bonaria, le parti convengono di ricorrere ad un collegio arbitrale, che deciderà in via inappellabile secondo norme e criteri procedurali da stabilirsi con apposito regolamento in accordo fra le parti entro e non oltre il 30 aprile 1988 e comunque prima delle consegne e della lavorazione.

Il collegio sarà costituito da tre arbitri, amichevoli compositori, nominati uno da ciascuna delle parti, ed il terzo scelto di comune accordo dai due così nominati, o, in mancanza di accordo, nominato dal Ministero dell'agricoltura.

#### Art. 7.

I precontratti e preimpegni di conferimento dovranno essere redatti in sei copie.

Le due copie destinate rispettivamente alle unioni nazionali ed alle associazioni industriali, dovranno essere spedite, a mezzo raccomandata a.r., entro e non oltre il giorno successivo al termine di chiusura della precontrattazione. Entro lo stesso termine le cooperative di trasformazione dovranno inviare a:

MAF;

Regione;

Centrale cooperativa di appartenenza;

Unione nazionale delle associazioni dei produttori di appartenenza,

tramite la propria associazione e mezzo raccomandata a.r., copie degli impegni di conferimento con relativo riepilogo anche in un unico plico.

#### Art. 8.

La precontrattazione, nel rispetto delle quote assegnate, pena la nullità dei precontratti, si chiude improrogabilmente il 18 aprile 1988 con consegna degli stessi entro il 25 aprile 1988.

#### Art. 9

Entro il 10 maggio 1988 le unioni nazionali, le associazioni di categoria industriale e le associazioni nazionali di tutela della cooperazione, in seduta congiunta, procederanno alla verifica della precontrattazione e dei preimpegni di conferimento.

In questa sede le parti si impegnano ad abbattere in maniera percentuale uguale su ogni singolo contratto eventuali quantitativi eccedenti la quota assegnata.

A verifica conclusa, verranno resi pubblici con apposito comunicato stampa, a firma congiunta delle organizzazioni anzidette, i risultati globali della precontrattazione e dei preimpegni di conferimento.

Se dalla verifica della precontrattazione risulterà un quantitativo di materia prima che, pur nell'ambito dell'obiettivo di cui all'art. 1, non avesse trovato collocazione presso alcuna ditta acquirente, il Ministero dell'agricoltura opererà per l'attribuzione della parte disponibile sempre nel rispetto dei piani di riparto dell'art. 3 e dei criteri di attribuzione di cui all'art. 2 e relativo allegato.

I risultati della verifica saranno ufficializzati al MAF con comunicazione sottoscritta dalle parti.

#### Art. 10.

Il prezzo di cessione della materia prima non potrà essere inferiore a quello fissato dalla Comunità, per prodotto franco azienda del produttore, sponda camion, al netto dei trasporti e dei servizi, qualora pattuiti nel contratto ed effettivamente resi.

#### Art. 11.

Le consegne di pomodoro avverranno, come da contratto, nel rispetto delle norme di qualità di cui all'allegato 5 del decreto ministeriale 4 settembre 1985 e di quelle di cui all'ordinanza del Ministero della sanità in data 6 giugno 1985 e sue eventuali modifiche.

#### Art. 12.

Il pagamento avverrà per il 20% del prodotto conferito entro il 20 settembre, il 30 settembre; un ulteriore acconto sarà corrisposto il 31 ottobre sul prodotto conferito entro il 20 ottobre, in modo che l'importo totale corrisposto, da parte dell'industria all'associazione conferente, risulti essere pari al 50% di tutto il prodotto comunque, conferito alla citata data del 20 ottobre; il saldo entro il 5 gennaio, oppure, nel caso di pagamento in unica soluzione, entro il 30 novembre.

Le modalità di pagamento saranno comunicate dalla parte industriale entro il 10 settembre.

Qualora le industrie di trasformazione, per comprovati motivi di difficoltà non siano in grado di corrispondere gli acconti ed i saldi così come previsto dal presente articolo, sarà considerato a loro carico un interesse pari a quello del tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti per tutto il periodo di mora. Ciò vale anche nel caso di pagamento in unica soluzione.

Nell'ipotesi, invece, che sia rispettato il termine di pagamento al 30 settembre e che le difficoltà da parte dell'industria dovessero insorgere per il versamento dell'acconto di cui al 31 di ottobre, sarà considerato in questo caso, un interesse di mora pari al solo tasso ufficiale di sconto.

Il pagamento degli interessi di cui sopra, sarà corrisposto contestualmente al pagamento del pomodoro, considerando gli interessi maturati in aggiunta al prezzo minimo.

I pagamenti alle associazioni di produttori dovranno essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario valuta fissa per il beneficiario con disposizione irrevocabile e con emissione in data antecedente o coincidente con le scadenze di pagamento prescelte, con tolleranza di giorni cinque.

#### Art. 13.

Centri di raccolta, ove realmente necessari, potranno essere istituiti previo accordo tra le industrie acquirenti e le associazioni venditrici, che insieme ne determineranno le ubicazioni, le funzioni ed i relativi costi; costi che saranno regolati con protocollo a parte.

#### Art. 14.

Accordi regionali, zonal o particolari, in contrasto col presente accordo nazionale sono nulli.

#### Art. 15.

Gli imballaggi, i ritmi di consegna, le soste allo stabilimento ed i servizi sono regolati nel contratto.

#### Art. 16.

Le parti impegnano il Ministero dell'agricoltura a promuovere nelle sedi comunitarie tutte le iniziative possibili tese ad ottenere il recepimento nell'emanando regolamento CEE, che dovrà disciplinare la prossima campagna di trasformazione, del presente accordo purché accordi nazionali interprofessionali stipulati in altri Paesi prevedano il sostanziale mantenimento delle soglie di cui al regolamento CEE 1320/85, nonché le percentuali di trasferimento tra le diverse destinazioni entro i limiti disciplinati dal presente accordo.

Inoltre si richiede il massimo impegno del MAF, a livello comunitario e per la statuizione della facoltà di operare i trasferimenti di cui all'art. 1 anche per le aziende che non dispongono di quote per altri prodotti.

Il presente accordo sarà recepito in apposito decreto ministeriale.

#### *Allegato all'art. 2*

Considerare le aziende che, rispetto al riferimento storico, vengono penalizzate dal criterio triennale proposto e che indipendentemente dalle dimensioni, rispondano al complesso dei seguenti requisiti:

- 1) rispetto degli obblighi contrattuali assunti e degli impegni di conferimento per le cooperative di trasformazione;
- 2) capacità, dimostrabili, di poter effettuare produzioni eccedenti l'assegnato;
- 3) storicità aziendale dei livelli produttivi, superiore all'assegnato, e quindi più rappresentativi rispetto ai soli tre anni di riferimento;
- 4) capacità di commercializzazione dimostrata dei propri prodotti;
- 5) inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari negli ultimi tre anni;

6) rispetto sostanziale e complessivo delle norme che hanno regolato gli aiuti alla trasformazione CEE negli ultimi tre anni;

7) aziende che abbiano effettuato costanti investimenti, tesi al miglioramento dei processi tecnologici e funzionali aziendali e ad innovazione dei prodotti;

8) le quote delle aziende che dismettono l'attività vengono assegnate preferenzialmente ad aziende ubicate nello stesso territorio;

9) rigido rispetto in sede di precontrattazione della quota assegnata.

#### ALLEGATO 1-bis

### ACCORDO INTERPROFESSIONALE POMODORO CAMPAGNA 1988-89

Il giorno 28 marzo 1988, nella sede del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alla presenza del Ministro on. Pandolfi e con la partecipazione dell'Unione generale coltivatori - UGC, le Associazioni industriali di categoria;

Considerato che lo sforzo congiunto della parte agricola e di quella industriale, esercitato nel corso delle ultime tre campagne di trasformazione, ha consentito un sostanziale riequilibrio delle condizioni di mercato;

Considerato che le parti convengono sulla necessità di adottare norme di programmazione che consentano l'azione di risanamento del settore per il consolidamento di una sana situazione di mercato;

Ritenuto che l'accordo interprofessionale sia un valido strumento di programmazione dell'offerta ed utile per la salvaguardia degli interessi vitali dei produttori agricoli e del sistema industriale, tenuto conto dei problemi occupazionali, per attuare una ordinata campagna di trasformazione 1988-89 al fine di evitare comportamenti anomali che ritarderebbero la normalizzazione del settore;

Preso atto dell'impegno del Governo, espresso dal Ministro on. Pandolfi di:

vincolare l'aiuto alla trasformazione alle sole quote contrattate e rese pubbliche dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

potenziare il sistema dei controlli con l'attivazione di nuove e più incisive metodologie volte anche al più rapido rilascio delle certificazioni di rito;

sollecitare una maggiore attenzione delle parti ai problemi di qualità della produzione sia agricola che industriale, al fine di valorizzare il sistema e la produzione nazionale;

predisporre gli strumenti necessari per la promozione all'estero dei derivati del pomodoro e per l'inserimento degli stessi nelle liste del commercio bilaterale;

definire ed approvare rapidamente il piano di settore; di impegnarsi in sede comunitaria per il mantenimento dell'attuale sistema di calcolo dell'aiuto.

Visto che l'U.G.C. ha partecipato alle trattative;

#### Convengono

che i produttori singoli od associati iscritti all'U.G.C., per la campagna del pomodoro 1988-89 si atterrano alle indicazioni dell'accordo interprofessionale del 25 marzo 1988.

ALLEGATO 2

N. ord.	RAGIONE SOCIALE	Prov.	Pomodoro destinato alla trasformazione in			Totale
			Concentrato	Pelati	Altri prodotti	
1	Coop. Casalasco	CR	208.934	—	26.700	235.634
2	Coop. Conafruvit	MN	57.294	—	—	57.294
3	Bellaguarda S.r.l.	MN	22.627	—	623	23.250
4	La Campagnola S.n.c.	MN	—	—	1.901	1.901
5	Nabisco Brands Italia.	MI	3.649	—	142.382	146.031
6	Tanzi Primo S.p.A.	PV	71.028	—	624	71.652
7	Puccinelli S.p.A.	RO	—	—	21.280	21.280
8	Coop. C.O.P..	RO	—	—	1.568	1.568
9	Coop. Consorzio Cotrapo	RO	81.775	—	623	82.398
10	C.A.S..	VR	22.007	—	24.507	46.514
11	Hans Zipperle S.p.A.	BZ	33.606	—	47.790	81.396
12	Zuegg S.r.l.	BZ	—	—	4.739	4.739
13	Coop. Sato	TN	—	—	4.607	4.607
14	Coop. Parmasole.	BO	753.264	55.779	167.250	976.293
15	Panigal	BO	—	—	153.925	153.925
16	Prest S.p.A..	BO	10.324	—	624	10.948
17	Colombani Lusuco S.p.A.	FE	228.808	—	147.422	376.230
18	Coop. Ortofrutticola Estense.	FE	—	—	21.859	21.859
19	Coop. Europa 2.	FE	69.538	9.000	124.487	203.025
20	Coop. Azzurra.	FE	31.512	—	—	31.512
21	Alba S.n.c.	FE	682	—	1.303	1.985
22	Grilli P. S.a.s.	FO	67.397	—	4.315	71.712
23	La Cesenate S.p.A.	FO	27.216	—	41.066	68.282
24	Agro Euroexport.	FO	40.588	—	—	40.588
25	Coop. Fruttadoro di Romagna	FO	—	—	3.831	3.831
26	Dolci Nazareno	FO	—	—	1.881	1.881
27	Coop. Copar.	MO	51.636	—	196.548	248.184
28	Menù S.p.A.	MO	6.736	—	11.514	18.250
29	Pellacani Volpago	MO	—	—	3.441	3.441
30	Campari S.p.A.	MO	—	—	24.727	24.727
31	Molinari M.	MO	—	—	380	380
32	Greci Geremia S.r.l..	PR	138.300	—	26.489	164.789
33	Ind. Alim. Greci.	PR	218.936	5.869	160.573	385.378
34	Boschi Luigi e Figli S.p.A..	PR	248.444	—	368.412	616.856
35	Pezziol S.p.A.	PR	65.689	—	31.934	97.623
36	L'Ardita S.n.c.	PR	62.495	—	7.799	70.294
37	Star S.p.A.	PR	219.540	—	440.552	660.092
38	Raci Sementi S.p.A..	PR	57.094	—	65.491	122.585
39	Mutti F.lli S.p.A.	PR	185.803	—	40.604	226.407
40	Food Business S.r.l.	PR	208.429	—	63.031	271.460
41	Pagani S.p.A.	PR	86.319	—	623	86.942
42	Coop. Copador	PR	425.095	—	86.645	511.740
43	Von Felten E & O S.p.A.	PR	136.909	—	45.849	182.758
44	Rodolfi Mansueto S.r.l.	PR	281.151	—	94.491	375.642
45	Furia Rinaldo	PR	12.390	—	—	12.390
46	Emiliana Conserve.	PR	71.566	—	624	72.180
47	Coop. A.R.P.	PC	672.910	74.420	1.900	749.230
48	Coop. Fruttarda.	PC	117.419	—	10.293	127.712
49	Manzella Carlo S.a.s.	PC	22.108	2.034	5.483	29.625
50	M. Greco di Greco S.n.c.	PC	53.080	—	—	53.080

N.B. — Le quantità sono espresse in quintali.

N. ord.	RAGIONE SOCIALE	Prov.	Pomodoro destinato alla trasformazione in			Totale
			Concentrato	Pelati	Altri prodotti	
51	S.C.A.C. S.n.c.	PC	22.611	11.683	36.776	71.070
52	Zilli F.lli	PC	11.966	666	2.115	14.747
53	Fecondo Salami S.a.s.	PC	14.051	—	2.926	16.977
54	Coop. Piccola Atene	PC	11.428	—	—	11.428
55	Tanzi Gino e figli S.n.c.	PC	11.260	3.933	624	15.817
56	Montessisa F.lli S.d.f.	PC	27.194	—	—	27.194
57	Fedital S.p.A. - Massalombarda	RA	—	—	40.220	40.220
58	Europa S.r.l.	RE	—	1.828	624	2.452
59	Bonoretti Angelo	RE	7.251	—	11.028	18.279
60	I.A.M. S.n.c.	RE	24.840	644	1.818	27.302
61	Rossi Zaccaria Eredi S.d.f.	FI	1.500	2.805	200	4.505
62	Cassarello S.r.l.	GR	16.511	—	—	16.511
63	Coop. Conam	GR	100.452	63.963	13.825	178.240
64	Elios	GR	118.593	16.480	—	135.073
65	Italian Food S.p.A.	LI	176.969	—	—	176.969
66	Gronchi Mirella	LI	961	5.377	988	7.326
67	Belfiore di Carlo Donato	LI	—	—	12.823	12.823
68	S.A.V.I.A.	LI	6.650	—	177	6.827
69	Biagi Andrea	LI	—	5.224	23	5.247
70	Primetta S.r.l.	LU	—	9.356	1.237	10.593
71	Coop. Scac	AN	69.133	45.366	7.759	122.258
72	Coop. Co.Pop.	AP	—	—	4.415	4.415
73	Italorto S.p.A.	MC	13.244	22.404	3.064	38.712
74	Coop. Alicoop Umbra	PG	17.519	437	3.288	21.244
75	Coop. C.A.V.	PG	58.170	587	—	58.757
76	Fani Lorenzo S.n.c.	PG	497	—	—	497
77	Desco S.p.A.	LT	263.483	—	—	263.483
78	Arcobaleno S.p.A.	LT	270.210	49.321	19.928	339.459
79	Cacciotti S.p.A. Ind. Alimentare	LT	2.794	22.846	465	26.105
80	La Carpinetana S.r.l.	LT	—	12.576	1.014	13.590
81	Pac di Di Vito Eliseo	LT	23.385	11.523	—	34.908
82	Ima S.r.l.	LT	982	16.048	—	17.030
83	Ottaviani Giuseppe	LT	—	—	760	760
84	Sicav Tirrena	RM	53.377	101.216	376	154.969
85	Vivi S.p.A.	VT	35.082	34.839	—	69.921
86	Coop. Conal	VT	134.010	50.470	1.981	186.461
87	Consorzio C.A.P.S.U. S.r.l.	CH	49.849	—	22.905	72.754
88	Triveri	CH	—	14.389	—	14.389
89	Coop. Comeco	AQ	29.345	23.277	—	52.622
90	Rolli S.p.A.	TE	27.347	—	6.104	33.451
91	Coop. Valbiferno	CB	27.673	24.542	—	52.215
92	Coop. Cooperconservenze Molise	IS	14.746	20.908	—	35.654
93	Lina Brand S.r.l.	AV	4.388	62.932	—	67.320
94	Coop. Unicoop	CE	289.793	98.084	—	387.877
95	Coop. Agr. Supercoop a r.l.	CE	18.059	33.516	—	51.575
96	Coop. Texas	CE	6.225	55.260	—	61.485
97	Igea S.r.l.	CE	49.687	31.813	—	81.500
98	Coop. Agritel	CE	45.340	20.000	15.867	81.207
99	Pelati Sud (S.A.A.)	NA	113	22.283	—	22.296
100	La Casareccia S.n.c.	NA	—	28.592	14.478	43.070

N.B. — Le quantità sono espresse in quintali.

N. ord.	RAGIONE SOCIALE	Prov.	Pomodoro destinato alla trasformazione in			Totale
			Concentrato	Pelati	Altri prodotti	
101	La Torrente S.r.l. . . . .	NA	—	29.349	36.522	65.871
102	Russo Mario S.a.s. . . . .	NA	2.493	44.391	—	46.884
103	Cirio S.p.A. - Bertolli De Rica . . . . .	NA	728.457	204.520	616.292	1.549.269
104	Merico S.r.l. . . . .	NA	28.628	—	—	28.628
105	Mascolo Salvatore . . . . .	NA	—	6.715	4.791	11.506
106	Coop. Procon . . . . .	NA	3.522	26.096	—	29.618
107	Coop. Agricoltori Palmesi . . . . .	NA	31.484	84.442	—	115.926
108	Coop. Arco S. Antonio. . . . .	NA	155.769	40.340	—	196.109
109	Silvestri Alfonso . . . . .	NA	29	5.760	—	5.789
110	Marotta Emilio . . . . .	NA	91	26.999	—	27.090
111	Guadagno F.lli S.n.c. . . . .	NA	3.941	33.308	—	37.249
112	Trinchese F.lli S.n.c. . . . .	NA	—	6.540	—	6.540
113	Viscardi Raffaele S.r.l. . . . .	NA	3.243	71.703	12.035	86.981
114	L'Agro Sud S.r.l. . . . .	NA	8.992	53.389	—	62.381
115	Boda S.p.A. . . . .	NA	72.991	145.084	—	218.075
116	Andolfo F.lli S.a.s. . . . .	NA	3.759	6.657	883	11.299
117	Conserviera Sud S.r.l. . . . .	NA	226.812	354.952	8.710	590.474
118	Rosanova S.p.A. . . . .	NA	140.288	225.414	624	366.326
119	La Dorotea S.n.c. . . . .	NA	1.006	32.990	—	33.996
120	La Marnese S.r.l. . . . .	NA	5.539	33.409	—	38.948
121	Campania S.r.l. . . . .	NA	—	28.965	—	28.965
122	Spac S.a.s. . . . .	NA	6.489	37.412	—	43.901
123	Solea S.r.l. . . . .	NA	271	33.323	—	33.594
124	Vitale Domenico S.r.l. . . . .	NA	10.118	124.649	—	134.767
125	D'Auria Francesco . . . . .	NA	2.356	23.699	—	26.055
126	Fiamma Vesuviana S.r.l. . . . .	NA	13.789	48.066	—	61.855
127	Coop Apar. . . . .	NA	103.501	—	—	103.501
128	Iveco S.r.l. . . . .	NA	50.238	75.410	—	125.648
129	Franzese S.M. . . . .	NA	13.131	67.606	—	80.737
130	La Strianese S.r.l. . . . .	NA	—	37.455	—	37.455
131	Coop Rosanova Canned Foodstuff . . . . .	NA	49.748	70.768	82	120.598
132	La Dals S.r.l. . . . .	NA	925	36.460	—	37.385
133	Coralb S.r.l. . . . .	NA	25.160	—	—	25.160
134	Coop. Bagni «80» S.r.l. . . . .	NA	23.608	23.366	—	46.974
135	Sorvillo Santolo . . . . .	NA	5.172	56.058	—	61.230
136	La Sirena . . . . .	NA	697	7.687	—	8.384
137	Pomita S.r.l. . . . .	NA	21.355	40.948	7.026	69.329
138	Coop. Delizia . . . . .	NA	5.995	98.669	—	104.664
139	Coop. Herving . . . . .	NA	5.019	6.171	—	11.190
140	Ciro e Gargiullo. . . . .	NA	—	3.171	—	3.171
141	Coop. Cosvaz (S. Maria L/C). . . . .	NA	3.658	62.748	—	66.406
142	Belviso Salvatore. . . . .	NA	—	22.348	—	22.348
143	Soviero Francesco . . . . .	NA	—	12.276	—	12.276
144	F.lli Dj Massa . . . . .	NA	—	64.077	—	64.077
145	Conserven Manfuso S.r.l. . . . .	NA	166	32.964	—	33.130
146	La Fiammante S.r.l. . . . .	NA	38.289	50.165	—	88.454
147	Cam - Cons. Aliment. Manfuso S.r.l. . . . .	NA	387	28.608	—	28.995
148	Monor C.P.C. . . . .	NA	13.276	—	13.728	27.004
149	Vitiello S.r.l. . . . .	NA	556	17.951	—	18.507
150	Auricchio Conserve S.r.l. . . . .	NA	2.673	65.318	—	67.991

N.B. — Le quantità sono espresse in quintali.

N. ord.	RAGIONE SOCIALE	Prov.	Pomodoro destinato alla trasformazione in			Totale
			Concentrato	Pelati	Altri prodotti	
151	Coop Agrim . . . . .	SA	2.073	18.670	—	20.743
152	Coop. S. Luigi . . . . .	SA	31.839	—	—	31.839
153	Conservas Italiane S.p.A. . . . .	SA	176.755	—	—	176.755
154	Coop. Coopat e S. Olivieri . . . . .	SA	405.423	33.899	5.138	444.460
155	Coop. Madonna delle Grazie . . . . .	SA	1.122	35.102	—	36.224
156	Coop. Pomodoro . . . . .	SA	7.624	75.452	—	83.076
157	Pecos S.p.A. . . . .	SA	47.107	95.426	—	142.533
158	Calispa S.p.A. . . . .	SA	70.700	105.111	—	175.811
159	La Caravella S.n.c. . . . .	SA	18.283	82.271	—	100.554
160	Tamburello S.r.l. . . . .	SA	8.366	68.907	—	77.273
161	Sipa S.p.A. . . . .	SA	77.379	27.717	—	105.096
162	Saviano Pasquale S.r.l. . . . .	SA	19.664	92.990	1.169	113.823
163	Tagliamonte Carmine S.r.l. . . . .	SA	18.863	60.931	9.162	88.956
164	Sellitro Alfonso S.p.A. . . . .	SA	13.914	51.487	528	65.929
165	Lodato Gennaro & C. S.p.A. . . . .	SA	20.047	60.482	1.413	81.942
166	Salvati Mario & C. S.p.A. . . . .	SA	6.231	36.933	—	43.164
167	Di Leo Nobile . . . . .	SA	78.246	106.333	2.528	187.107
168	Faiella & C. S.r.l. . . . .	SA	14.895	135.013	423	150.331
169	Coppola S.p.A. . . . .	SA	769	98.103	17.039	115.911
170	Amore Mario & C. S.n.c. . . . .	SA	1.639	49.974	—	51.613
171	La Paisanella S.r.l. . . . .	SA	3.144	32.768	—	35.912
172	D'Angolo F.lli S.p.A. . . . .	SA	22.986	179.066	—	202.052
173	Le Quattro Stelle S.r.l. . . . .	SA	5.630	79.257	—	84.887
174	Fiorino S.r.l. . . . .	SA	—	35.841	—	35.841
175	Longobardi S.p.A. . . . .	SA	23.212	142.737	624	166.573
176	La Rosina S.r.l. . . . .	SA	2.202	63.547	—	65.749
177	Pomilia S.p.A. . . . .	SA	9.176	71.612	760	81.548
178	Bruno Gaetano & C. S.a.s. . . . .	SA	—	25.563	—	25.563
179	Coop. S. Giuseppe . . . . .	SA	138.455	24.740	—	163.195
180	Coop. Boscarello . . . . .	SA	103.192	68.578	—	171.770
181	Faiella Giuseppe . . . . .	SA	18.814	52.610	—	71.424
182	Pepe Mariano . . . . .	SA	8.707	66.672	—	75.379
183	Grimaldi Pietro S.p.A. . . . .	SA	5.844	40.464	—	46.308
184	Romano Luigi S.r.l. . . . .	SA	4.323	96.102	—	100.425
185	Amore Diodato . . . . .	SA	3.491	31.020	—	34.511
186	Feger S.p.A. . . . .	SA	100.607	173.278	19.883	293.768
187	De Martino A. & G. S.p.A. . . . .	SA	54.022	103.407	16.369	173.798
188	Silvestri Raffaele & F. S.n.c. . . . .	SA	5.032	41.951	—	46.983
189	Perano Enrico & Figli S.p.A. . . . .	SA	14.138	47.222	2.440	63.800
190	C.P.C. S.p.A. . . . .	SA	226.613	222.762	41.409	490.784
191	Foods Italy S.r.l. . . . .	SA	169	2.319	—	2.488
192	Fiorino Felice . . . . .	SA	3.439	63.496	4.283	71.218
193	Mia di Salzano G. & C. S.n.c. . . . .	SA	—	62.238	—	62.238
194	Marrazzo Carmine. . . . .	SA	866	10.761	—	11.627
195	Tortora Filippo & Figli S.r.l. . . . .	SA	3.788	33.502	—	37.290
196	Coop. Concopas . . . . .	SA	54.665	62.081	300	117.046
197	Coop. Aiello . . . . .	SA	1.458	8.236	—	9.694
198	Petti Antonio fu Pasquale S.p.A. . . . .	SA	76.014	74.611	—	150.625
199	Conservas Maria S.r.l. . . . .	SA	12.225	76.557	—	88.782
200	SE.FA S.n.c. . . . .	SA	3.046	14.261	—	17.307

N.B. — Le quantità sono espresse in quintali.

N. ord.	RAGIONE SOCIALE	Prov.	Pomodoro destinato alla trasformazione in			Totale
			Concentrato	Pelati	Altri prodotti	
201	De Gregorio Francesco	SA	—	17.663	—	17.663
202	Mecovil S.r.l.	SA	—	30.816	—	30.816
203	Manzo Conserve S.a.s.	SA	2.430	35.848	—	38.278
204	Casalino Vito	SA	151	27.351	—	27.502
205	Pepe Giuseppe & Figli S.r.l.	SA	1.462	19.358	—	20.820
206	La Doria S.p.A.	SA	250.918	236.749	57.664	545.331
207	Rispoli Luigi S.r.l.	SA	64.049	71.339	—	135.388
208	Benincasa S.p.A.	SA	376	15.436	—	15.812
209	Coop. Ortoro	SA	5.835	34.109	—	39.944
210	La Palmierina	SA	—	30.621	—	30.621
211	D'Acunzi F.lli S.r.l.	SA	8.860	48.558	78	57.496
212	La Marzanese S.r.l.	SA	2.501	29.211	—	31.712
213	Savarese F.lli S.r.l.	SA	1.601	50.956	—	52.557
214	Pancrazio V.zo & Antonio S.p.A.	SA	—	27.663	25.163	52.826
215	Il Cobra S.r.l.	SA	—	11.722	—	11.722
216	La Patrizia S.r.l.	SA	—	4.619	—	4.619
217	Dilcaf S.r.l.	SA	5.955	43.314	—	49.269
218	Attianese F.lli S.p.A.	SA	38.488	96.608	—	135.096
219	Coop. S. Francesco 81	SA	4.364	47.326	—	51.690
220	Donnarumma Luigi Pasquale	SA	—	2.269	—	2.269
221	La Casalinga S.n.c.	SA	414	14.687	—	15.101
222	Salzano Salvatore & C. S.n.c.	SA	4.108	62.463	—	66.571
223	La Gravina S.r.l.	SA	2.483	19.293	—	21.776
224	Chigi S.r.l.	SA	36.522	180.540	6.379	223.441
225	Coop. Corepa	SA	111.257	128.881	300	240.438
226	Euomec S.r.l.	SA	9.232	35.680	—	44.912
227	Voza F.lli S.r.l.	SA	—	—	82.405	82.405
228	Coop. Spineta	SA	271.306	244.591	20.267	536.164
229	Minerva S.r.l.	SA	2.497	34.618	—	37.115
230	Coop. Quadrifoglio Verde	SA	—	16.968	—	16.968
231	Coop. Trionfo	SA	82.036	123.916	23.715	229.667
232	Morlicchio Davide & C. S.r.l.	SA	28.346	35.479	3.570	67.395
233	Amica S.r.l.	SA	7.110	7.364	19.274	33.748
234	Coop. Agro Stabiese	SA	69.447	68.341	—	137.788
235	La Prosperina S.r.l.	SA	993	7.677	—	8.670
236	Rondino S.p.A.	SA	70.750	2.893	—	73.643
237	Con An Sud S.r.l.	SA	14.175	17.272	—	31.447
238	Sogefin	SA	570	21.571	—	22.141
239	Adelaide S.n.c.	SA	1.131	15.618	—	16.749
240	Gama S.r.l.	SA	16.009	—	—	16.009
241	L'Incoronatina S.r.l.	SA	1.576	24.750	—	26.326
242	Centro Sud Conserve S.r.l.	SA	1.068	64.328	—	65.396
243	Vesuviana Conserve S.n.c.	SA	20.880	64.020	—	84.900
244	Il Vesuvio S.r.l.	SA	1.394	52.005	—	53.399
245	Grimaldi F.lli S.p.A.	SA	6.700	88.769	—	95.469
246	Coop. S. Angelo	SA	20.102	7.166	—	27.268
247	La Perla S.r.l.	SA	121.614	51.429	7.599	180.642
248	D'Auria Luigi	SA	—	254	—	254
249	Sicas S.r.l.	SA	6.800	52.123	—	58.923
250	La Regina di S. Marzano	SA	—	44.428	—	44.428

N.B. — Le quantità sono espresse in quintali.

N. ord.	RAGIONE SOCIALE	Prov.	Pomodoro destinato alla trasformazione in			Totale
			Concentrato	Pelati	Altri prodotti	
251	Verditalia S.n.c. . . . .	SA	—	25.312	—	25.312
252	GE.I. S.r.l. . . . .	SA	17.557	42.419	—	59.976
253	Acanfora F.lli S.r.l. . . . .	SA	3.027	48.153	—	51.180
254	La Formica S.r.l. . . . .	SA	2.127	22.468	—	24.595
255	De Angelis Luigi & F.lli S.a.s. . . . .	SA	58.842	72.273	—	131.115
256	Mazzariello Alfonso . . . . .	SA	3.096	25.751	—	28.847
257	Coop. S. Venere . . . . .	SA	2.258	27.588	—	29.846
258	De Feo Antonio . . . . .	SA	—	5.446	—	5.446
259	Coop. Appoff . . . . .	SA	53.676	226.196	—	279.872
260	Adriatica Conserve S.p.A. . . . .	SA	125.455	—	—	125.455
261	Coop. Contadina . . . . .	SA	25.577	67.034	—	92.611
262	Cons. Agr. I. Coop. S.r.l. . . . .	SA	2.500	95.000	2.500	100.000
263	Coop. S. Lucia . . . . .	MT	—	7.037	—	7.037
264	Gelor Sud S.r.l. . . . .	MT	—	—	4.129	4.129
265	Ortofrutta Lucana . . . . .	MT	7.118	32.239	—	39.357
266	Coop. Corac . . . . .	PZ	57.278	160.227	189.845	407.350
267	Solvic S.r.l. . . . .	BA	—	—	7.073	7.073
268	Coop. Consociata Fiore . . . . .	BR	10.092	20.530	—	30.622
269	Coop. Alleanza Ortofrutticola . . . . .	BR	22.530	62.093	300	84.923
270	Icap S.r.l. . . . .	BR	26.971	87.889	—	114.860
271	Coop. Stella del Sud . . . . .	BR	20.036	24.823	—	44.859
272	Campana Antonio S.a.s. . . . .	BR	83.526	135.130	1.075	219.731
273	Coop. Eurocoop . . . . .	BR	17.249	—	—	17.249
274	Coop. La Buona Terra . . . . .	BR	15.511	8.100	—	23.611
275	Coop. California . . . . .	BR	288.637	23.026	—	311.663
276	Italfood S.a.s. . . . .	BR	2.416	13.804	—	16.220
277	Coop. La Primavera . . . . .	BR	13.035	1.169	—	14.204
278	Coop. S. Stefano . . . . .	BR	95.606	33.783	—	129.389
279	San Marco . . . . .	BR	47.011	20.478	8.190	75.679
280	Coop. Cristo Re . . . . .	BR	31.811	25.814	—	57.625
281	Coop. Castello Acquaro . . . . .	BR	136.011	—	—	136.011
282	Coop. La Campagnola . . . . .	BR	8.866	18.304	—	27.170
283	Coop. Torremaggiore . . . . .	FG	63.074	—	—	63.074
284	Italconserve S.r.l. . . . .	FG	171.968	53.675	—	225.643
285	Coop. C.A.D. . . . .	FG	8.062	37.947	128	46.137
286	Tartaglia Orazio . . . . .	FG	181.532	—	—	181.532
287	Giuliani Rocco & Figli . . . . .	FG	—	—	19.961	19.961
288	Agrimer S.r.l. . . . .	FG	82	3.551	808	4.441
289	Poggioro S.r.l. . . . .	FG	—	—	3.799	3.799
290	Indem dei F.lli Dembech S.n.c. . . . .	FG	—	—	2.611	2.611
291	Coop. Vitivinicola Carapelle . . . . .	FG	—	50.000	—	50.000
292	Genefrutt . . . . .	LE	—	—	801	801
293	Coop. La Salentina . . . . .	LE	24.343	14.174	—	38.517
294	Coop. S. Lorenzo . . . . .	LE	6.743	—	—	6.743
295	Coop. Ortoeuropa . . . . .	LE	6.392	—	—	6.392
296	Coop. Cons. Sa.Pr.Or. . . . .	LE	35.160	27.476	—	62.636
297	Coop. Utas . . . . .	LE	61.372	300	—	61.672
298	Coop. Conca d'Oro . . . . .	TA	37.591	32.578	—	70.169
299	Itrapag S.p.A. . . . .	CZ	149.260	30.665	18.231	198.156
300	Pac S.p.A. . . . .	CZ	368.103	87.659	—	455.762

N.B. — Le quantità sono espresse in quintali.

N. ord.	RAGIONE SOCIALE	Prov.	Pomodoro destinato alla trasformazione in			Totale
			Concentrato	Pelati	Altri prodotti	
301	G.I.P.A. S.p.A.	CZ	18.893	6.627	—	25.520
302	Italsole	CZ	124.912	27.583	—	152.495
303	La Cosentina	CZ	59.552	7.952	—	67.504
304	Conservificio Setteporte	CZ	171.448	18.430	—	189.878
305	Conservificio Valneto	CZ	138.715	—	—	138.715
306	Coop. Aipp.	CZ	1.737	9.314	21.560	32.611
307	Conserven Alimentari Arcuri	CZ	86.509	—	—	86.509
308	Pacileo F.lli.	CZ	—	—	1.328	1.328
309	Itrapom	CZ	84.752	—	—	84.752
310	Survel	CS	28.263	—	175.360	203.623
311	Coop. Agricola di Servizi	CS	—	—	2.188	2.188
312	Esac Crotone	CS	55.876	13.400	—	69.276
313	Ortofrutta Coscile S.r.l.	CS	10.489	22.597	—	33.086
314	Esac Sibari	CS	45.282	14.624	6	59.912
315	Coop. Cotrapa 2000	CS	—	—	16.795	16.795
316	Copet S.p.A.	CS	179.298	—	—	179.298
317	La Sorrentina S.r.l.	CS	64.360	23.669	—	88.029
318	IN.T.R.E.G. S.r.l.	CS	13.167	26.090	—	39.257
319	Sun S.r.l.	CS	3.321	764	—	4.085
320	Coop. Eros	CS	—	—	914	914
321	AJA S.a.s.	CS	84.238	23.140	—	107.378
322	Meridional Frutta S.a.s.	CS	21.877	10.000	—	31.877
323	Comer di Castrovillari	CS	27.852	—	—	27.852
324	ISA	CS	29.345	1.638	675	31.658
325	Ipas S.r.l.	CS	10.503	7.916	—	18.419
326	Calabria Foods S.r.l.	CS	—	—	1.152	1.152
327	Saca	CS	—	—	2.116	2.116
328	Italfiocchi	CS	51.541	70.438	3.175	125.154
329	Fungosila	CS	999	8.115	2.838	11.952
330	Sidac S.p.A.	RC	21.348	—	—	21.348
331	Ionicagrumi	RC	13.829	56.349	—	70.178
332	Sido S.r.l.	RC	13.798	2.400	182	16.380
333	Coop Agrumaria Ort. La Olearia	RC	66.124	—	—	66.124
334	Genal S.p.A.	CT	9.747	316	—	10.063
335	Panagrum S.p.A.	ME	—	—	1.044	1.044
336	Clemente Filippo & C. S.r.l.	ME	8.118	10.426	—	18.544
337	Contorno F.lli S.r.l.	PA	15.437	4.863	—	20.300
338	Raspante Bertolino S.r.l.	PA	19.723	4.709	—	24.432
339	Agrumaria Corleone S.p.A.	PA	9.092	—	—	9.092
340	Coop. Rinascita Agricola	PA	2.187	159	—	2.346
341	Cipro Sicilia S.p.A.	PA	1.242	—	—	1.242
342	Agrimediterranea S.r.l.	PA	14.697	—	165	14.862
343	Scianna G. & C. S.n.c.	PA	1.677	—	—	1.677
344	Spataro S.p.A.	RG	61.224	—	—	61.224
345	Itas di Teodoro Olivieri	SR	3.891	—	—	3.891
346	Coop. L'Asparago	CA	—	12.206	—	12.206
347	Nuova Casar	CA	166.876	116.785	139	283.800
348	Anglona	CA	20.000	—	29.000	49.000
349	Continental Sarda S.r.l.	SS	1.256	150.973	—	152.229
TOTALE . . .			16.219.000	11.613.000	4.449.181	32.281.181

N.B. — Le quantità sono espresse in quintali.

## RIEPILOGO TOTALI

TOTALI	N. Az.	Pomodoro destinato alla trasformazione in			Totale
		Concentrato	Pelati	Altri prodotti	
Totale aziende storiche	349	16.219.000	11.613.000	4.449.181	32.281.181
Totale aziende di nuova costituzione (2% del totale generale)		331.000	237.000	90.799	658.799
Totale generale		16.550.000	11.850.000	4.539.980	32.939.980

N.B. — Le quantità sono espresse in quintali.

## ALLEGATO 3

Le Unioni nazionali delle associazioni dei produttori ortofrutticoli e agrumari UNAPOA, UIAPOA e UNAPRO. in esecuzione di quanto stabilito dall'art. 3 e dall'art. 4 dell'accordo interprofessionale per il pomodoro da industria per la campagna 1988/89 firmato presso il MAF il 25 marzo, 1988, hanno redatto il seguente piano di riparto il cui quantitativo di produzione è pari a q.li 31.536.898.

I dati sottoriportati e la seguente ripartizione, sono riferiti esclusivamente alle associazioni riconosciute alla data del 31 ottobre 1984 (fatta eccezione di quelle che hanno beneficiato di cessione spontanee di quote da altre APO) tuttavia e comunque solo a quelle figuranti nel presente elenco.

Fermo restando il quantitativo globale di produzione, le Unioni — d'accordo con le proprie associazioni e se del caso tra loro — provvederanno durante tutta la campagna a variare i quantitativi sopra assegnati per tener conto delle necessità dell'andamento climatico o per problemi di carattere territoriale.

Le Unioni nazionali si riservano comunque, qualora lo riterranno necessario, di non certificare il prodotto delle associazioni che non rispettino il piano di riparto.

Ai sensi della legge n. 674/78, e della legge n. 622/67, delle disposizioni dei propri statuti e dell'art. 6 del decreto ministeriale 4 settembre 1985 nella conclusione dei contratti di trasformazione le associazioni dei produttori si atterranno alle seguenti istruzioni:

1) i contratti saranno conclusi direttamente dall'associazione e cioè con il sistema della vendita diretta così come definita al n. 2), comma secondo, punto 5), della circolare MAF n. 13 del 13 ottobre 1980;

2) i pre-contratti dovranno essere stipulati conformemente a quanto stabilito dall'accordo interprofessionale per il pomodoro da industria del 25 marzo 1988 e relativo contratto allegato;

3) la conclusione del pre-contratto è subordinata alla condizione che l'impresa di trasformazione acquirente sia stata puntualmente adempiente ai contratti stipulati nella campagna precedente, con esclusione quindi di acquirenti anche in parte inadempienti, in particolare in relazione alle condizioni e termini di pagamento in precedenti contratti;

4) limitare la conclusione di contratti in nome e per conto di produttori non aderenti ad associazioni ad un massimo dell'1,5% dell'obiettivo di produzione dell'associazione interessata:

## U.I.A.P.O.A.

Avepo - Marghera . . . . .	q.li	283.081
Apo - Cesena . . . . .	»	102.192
Corer - Ravenna . . . . .	»	860.171
Apom - Fano . . . . .	»	45.000
Apol - Cecina . . . . .	»	518.276
Etruria - Perugia . . . . .	»	38.000
Arpoal - Roma . . . . .	»	464.769
Aosa - Nocera . . . . .	»	300.000
Aoa - Scafati . . . . .	»	428.852
Apon - Cimitile . . . . .	»	160.248
Acpo - Caserta . . . . .	»	140.829
Apos - Battipaglia . . . . .	»	366.935
Aom - Termoli . . . . .	»	323.246
Assobas - Policoro . . . . .	»	210.560
Ajpoa - Taranto . . . . .	»	208.000
Adpoa - Foggia . . . . .	»	50.016
Apoc - Rosarno . . . . .	»	170.894
Aipp - Crotona . . . . .	»	400.000
Arpo - Crotona . . . . .	»	60.000
Apaoi - Palermo . . . . .	»	94.732
Apao - Siracusa . . . . .	»	14.542
Apao - Latina . . . . .	»	189.330

Asipo - Parma . . . . .	q.li	1.541.496
Apaor - Ragusa . . . . .	»	50.143
Aspo - Giugliano . . . . .	»	36.832
Sicilfrutt - Palermo . . . . .	»	10.388
Assodaunia - Foggia . . . . .	»	260.000
Ortapulia - Taranto . . . . .	»	360.000
Carpotruria - Nepi . . . . .	»	20.000
Appacros - Siracusa (assistita UIAPOA) . . . . .	»	10.000
Asporcampana - Nocelleto (as- sistita UIAPOA) . . . . .	»	10.000
Apaog - Gela (assistita UIA- POA) . . . . .	»	10.000
<b>Totale U.I.A.P.O.A. . . .</b>	<b>q.li</b>	<b>8.195.532</b>

**U.N.A.P.R.O.**

Acom. . . . .	q.li	1.099
Apoa Morgana . . . . .	»	241.056
Apoc Caserta . . . . .	»	400.412
Apoc Salerno . . . . .	»	1.901.021
Apoma . . . . .	»	15.322
Apro . . . . .	»	16.327
Arpo . . . . .	»	199.143
Arpoa . . . . .	»	94.745
Aspo Frutta . . . . .	»	415.632
Aspor . . . . .	»	251.120
Aspro . . . . .	»	408.315
Casor. . . . .	»	150.131
Ciod . . . . .	»	279.920
Conagros . . . . .	»	301.310
Conecor . . . . .	»	310.740
Coopa . . . . .	»	3.549
Coprovalti . . . . .	»	73.415
Fruttadoro Romagna . . . . .	»	16.147
Netapro . . . . .	»	25.133
Pomona . . . . .	»	84.998
Sud Apo. . . . .	»	943.635

**Totale U.N.A.P.R.O. . . . q.li 6.132.980**

**U.N.A.P.O.A.**

Apo - Verona . . . . .	q.li	1.617.138
Ainpo - Parma . . . . .	»	2.778.192
Apol - Milano . . . . .	»	370.341
Apo - Treviso . . . . .	»	4.320
Aerpo - Bologna . . . . .	»	511.276
Apo - Pisa . . . . .	»	487.391
Upom - Fano . . . . .	»	28.504
Alpo - Roma . . . . .	»	780.377
Assopoma - Teramo . . . . .	»	191.479
Apo - Caserta . . . . .	»	663.461
Concoosa - Nocera Inferiore . . . . .	»	2.014.147
Apopa - Caivano . . . . .	»	898.134
Apo - Salerno . . . . .	»	396.703
Ica Nola . . . . .	»	323.801
Apois - Benevento . . . . .	»	94.500

Alpro - Matera . . . . .	q.li	828.165
Apo - Foggia . . . . .	»	2.351.213
Apo - Brindisi . . . . .	»	1.045.368
Azpao - Taranto . . . . .	»	85.238
Apo - Bari . . . . .	»	90.000
Bruzia - Cosenza . . . . .	»	592.948
Aco - Cosenza . . . . .	»	33.630
Apoa Esperia - Catanzaro . . . . .	»	276.092
Coa - Catanzaro . . . . .	»	103.071
Aspo - Palermo . . . . .	»	45.524
Arpos - Cagliari . . . . .	»	597.373

**Totale U.N.A.P.O.A. . . . q.li 17.208.386**

**UNOA (assistita UNAPOA) . . . » 169.000**

ALLEGATO 4

**PRE CONTRATTO PER LA CESSIONE DEL POMODORO  
DA INDUSTRIA CAMPAGNA 1988-89**

Codice ditta ..... N. contratto .....  
Stipulato il .....

*Fra l'associazione dei produttori ortofrutticoli*

rappresentata dal presidente pro-tempore ..... nato a  
..... il ..... domiciliato per la carica presso  
l'associazione con sede in ..... partita IVA ..... in  
seguito chiamata, per semplicità, Associazione venditrice, che dichiara:  
di essere Associazione di produttori ortofrutticoli iscritta  
al n. .... dell'elenco nazionale;  
di essere associata

l'Unione.

o di designare

Per il controllo del rispetto del prezzo minimo per gli effetti dei  
regolamenti comunitari e ai sensi delle norme nazionali e la ditta  
..... rappresentata dal signor  
..... nato a ..... via  
..... nella sua qualità di ..... con  
sede in ..... via ..... partita  
IVA ..... in seguito chiamata, per semplicità, nel presente  
contratto compratore trasformatore che dichiara:

di essere associata all' .....  
Associazione ..... o di designare

**SI STIPULA**

il presente

*Pre contratto di cessione di pomodoro per industria*  
alle seguenti condizioni:

**1) IMPEGNO DI CESSIONE.**

L'associazione venditrice si impegna a far coltivare dai propri soci  
ed a consegnare al compratore trasformatore il pomodoro, di qualità  
sana leale e mercantile e rispondente alle caratteristiche fissate dalle  
norme di qualità di cui allegato 5 del decreto ministeriale 4 settembre  
1985 e da quelle di cui all'ordinanza del Ministero della sanità 6 giugno  
1985 e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, per le varietà e  
le utilizzazioni previste.

## Quantità contrattata

Varietà Pomodoro	Destinazione prevista	Superficie HA	Quantità impegnata q.li

Salvo modifiche circa le destinazioni che possono derivare dalla diversa regolamentazione comunitaria o dall'assegnazione delle quote, e/o da problemi inerenti la lavorazione del prodotto consegnato.

Il pomodoro sarà ottenuto dalle coltivazioni che l'associazione si impegna a far eseguire nei fondi, degli associati.

A tal fine l'associazione fornirà, ove richiestole dal compratore trasformatore, entro venti giorni dalla firma del presente pre-contratto, la distinta da allegare allo stesso per costituirne parte integrante e sostanziale, nella quale sono elencati i nomi degli associati impegnati alla coltivazione, l'ubicazione e superficie dei fondi, la superficie degli stessi destinata a pomodoro, differenziando quella complessivamente coltivata da quella oggetto del presente pre-contratto, distinta per varietà ed utilizzazione previa intesa e alla presenza dei funzionari dell'associazione: il compratore trasformatore, o i suoi incaricati, possono accedere nelle aziende dei produttori associati per verificare la corrispondenza dei coltivatori e delle superfici dichiarate e le condizioni generali di coltivazione.

## 2) L'associazione venditrice è tenuta:

- a) a non vendere ad altri compratori, limitatamente al quantitativo previsto e impegnato dal presente pre-contratto;
- b) a coltivare o far coltivare le superfici e varietà previste dal presente pre-contratto ed a consegnare al compratore esclusivamente il prodotto ottenuto dalle superfici previste per i quantitativi contrattati;
- c) ad effettuare le consegne nel rispetto dei «calendari di consegna» stabiliti nel presente pre-contratto.

## Il compratore trasformatore è tenuto:

- a) a ritirare il pomodoro prodotto nelle superfici indicate nel limite delle quantità contrattate e conformi alle norme di cui al precedente punto 1);
- b) a pagare i quantitativi ritirati al prezzo stabilito, con le modalità previste dal presente pre-contratto e dall'accordo interprofessionale 1988-89;
- c) a fornire in tempo utile gli imballaggi necessari per la raccolta nell'ambito dei calendari di consegna concordati;
- d) a non far sostare gli automezzi fuori lo stabilimento oltre le sei ore; in caso di sosta oltre il limite predetto i maggiori oneri (calo peso, declassamento del prodotto, ecc.) ricadranno a suo carico.

Le parti convengono, inoltre, che il prodotto contrattato come destinato alla pelatura e non riconosciuto idoneo a tale destinazione, potrà essere nell'accordo delle parti ed in conformità a quanto previsto dalle norme di qualità accettato e pagato per altra effettiva destinazione.

## 3) MODALITÀ DI CONSEGNA E CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DELLE QUANTITÀ.

Il pomodoro dovrà essere raccolto in tempo giusto di maturazione e consegnato dall'inizio alla fine della raccolta, con un ritmo previsto di circa q.li ..... al giorno, fatte salve le variazioni del ritmo di consegna derivanti da cause di forza maggiore dell'industria e dell'associazione venditrice (scioperi, sospensione energia, rotture gravi).

Le modalità di consegna potranno essere variate previo accordo tra le parti.

I quantitativi eccedenti i ritmi di consegna concordati, potranno essere rifiutati dal compratore trasformatore e/o rinviati per l'accettazione al giorno successivo.

L'osservanza delle modalità di consegna, stabilite e successivamente concordate, è essenziale ai fini di assicurare il rispetto delle norme di qualità e la facoltà dell'industria di contestare il prodotto presentato.

La data prevedibile per l'inizio della raccolta dovrà essere comunicata dall'associazione venditrice al compratore trasformatore con un preavviso di almeno giorni cinque.

Le operazioni di consegna termineranno entro il 30 settembre 1988 per il pomodoro da concentrato, altre destinazioni e pelato Roma; entro il 15 di ottobre 1988 per il pelato S. Marzano. Tale norma non si applica alle regioni Sicilia e Sardegna.

Presso lo stabilimento del compratore trasformatore o se concordato presso i centri dell'associazione, si procederà in contraddittorio tra le parti contraenti o loro incaricati, alla campionatura, al controllo delle qualità ed alle operazioni di peso.

Il controllo delle qualità sarà effettuato, in conformità a quanto previsto dalle norme di qualità e dall'accordo interprofessionale 1988, entro le sei ore dall'arrivo degli automezzi al cancello dello stabilimento.

Il compratore trasformatore si impegna a rilasciare in caso di sosta degli automezzi fuori dello stabilimento, una bolletta in cui risulti il giorno e l'ora di arrivo nel rispetto dei calendari e degli orari di consegna.

Una bolletta di consegna a ricezione del pomodoro in stabilimento sarà rilasciata a seguito del predetto controllo; su questa dovranno essere riportati:

- numero e data del presente pre-contratto di cessione;
- peso lordo, distinto per varietà e destinazione;
- tara degli imballaggi;
- eventuali tare di scarto;
- peso netto a pagamento;
- prezzo unitario e totale;
- numero di pallets, cassoni e gabbiette che vengono restituiti e di quelli che vengono prelevati alle successive consegne.

Le operazioni di consegna e di ricezione si svolgeranno: dalle ore ..... alle ore .....

## 4) PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO. CONTENITORI E TARA.

*Pomodoro per concentrato, tritato, ecc.*

Potrà essere presentato in camion provvisti di cassoni e/o portelli laterali o in bins o in gabbie di plastica tradizionale; in tal caso la tara verrà concordata tra le parti in:

- per i bins .....
- per le gabbie.....
- per i pallets .....

*Pomodoro destinato alla pelatura.*

Potrà essere presentato in bins e/o gabbie di plastica tradizionale, la cui tara è concordata come sopra.

L'Associazione venditrice si impegna a tenere in dovuta considerazione le richieste specifiche della controparte relativamente alla presentazione ed ai contenitori da utilizzare.

Il compratore trasformatore, salvo diverso accordo, si impegna a mettere a disposizione i contenitori necessari per la raccolta e la consegna del prodotto nel numero iniziale di ..... e comunque pari a tre volte quello stabilito per la consegna giornaliera.

I contenitori, nonché le basi necessarie, saranno restituiti allo stabilimento del compratore trasformatore entro trenta giorni dal termine ultimo delle consegne.

Per i contenitori e le basi risultanti mancanti al termine di cui sopra, verrà addebitato all'associazione venditrice un importo pari al loro relativo prezzo corrente di acquisto.

Tale addebito potrà essere effettuato contestualmente al saldo del prodotto nel caso di trasporti effettuati a cura e a carico del compratore trasformatore, contestualmente al saldo dei trasporti e delle operazioni complementari nel caso che tali servizi siano stati effettuati dall'associazione venditrice. L'addebito è subordinato alla dimostrazione dell'ammacco con regolari bollette di carico e scarico sottoscritte dall'associazione venditrice.

## 5) PREZZI, MODALITÀ TERMINI E GARANZIE DI PAGAMENTO.

I prezzi per prodotto reso, sponda camion franco azienda produttore o centri pre-indicati dall'associazione venditrice, al netto di IVA sono .....

I pagamenti del prodotto consegnato, da effettuare a favore dell'associazione venditrice a mezzo bonifico bancario valuta fissa beneficiario con disposizione irrevocabile e con le modalità previste dagli articoli 10 e 12 dell'accordo interprofessionale 1988-89.

#### 6) TRASPORTI, OPERAZIONI COMPLEMENTARI.

La parte venditrice si riserva il diritto di richiedere idonea garanzia fidejussoria a carico degli acquirenti nei confronti dei quali esistano elementi probanti (contratti o accordi effettivamente sottoscritti dalle parti) che dimostrino una loro passata inosservanza anche parziale dei pagamenti previsti dalle modalità contrattuali.

I trasporti ed i servizi complementari, se pattuiti, sottoscritti ed effettivamente resi, saranno regolati con fatturazione a parte e pagati entro e non oltre il 5 gennaio 1989 fatte salve le condizioni di miglior favore concordate tra le parti, tradizionalmente, in alcune aree geografiche, nei precedenti anni e deducibili dagli accordi sottoscritti.

7) Le parti dichiarano che la quantità di prodotto oggetto del presente contratto rientra nell'ambito dei rispettivi obiettivi di produzione e trasformazione assegnati.

#### 8) CONDIZIONI PARTICOLARI

p. Il compratore trasformatore  
Il legale rappresentante

p. Associazione venditrice  
Il presidente

### NOTE

#### AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

#### Note alle premesse

— Il regolamento CEE n. 426/86 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 49/1 del 27 febbraio 1986.

— Il regolamento CEE n. 1599/84 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 152/16 dell'8 giugno 1984.

— Il regolamento CEE n. 1035/72 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 118 del 20 maggio 1972.

— La legge n. 622/67 reca: «Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli».

— La legge n. 445/86 reca: «Misure urgenti per far fronte alle crisi di mercato dei settori ortofrutticolo e lattiero caseario conseguente all'incidente alla centrale elettronucleare di Chernobyl».

#### Nota all'art. 2:

Il testo del paragrafo 1 dell'art. 5 della legge n. 445/86 è il seguente:

«L'AIMA non può far luogo alla corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, contributo, restituzione o altra erogazione richiesti da imprese di trasformazione di prodotti agricoli che non hanno pagato nei termini contrattuali ai produttori agricoli il prezzo dei prodotti stessi da loro acquistati. Le imprese di trasformazione che nella campagna precedente non abbiano adempiuto agli obblighi contrattuali di cui sopra sono escluse da qualsiasi aiuto, premio, indennità, contributo, restituzione o altra erogazione a carico della Comunità economica europea (CEE)».

88G0187

## MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 27 aprile 1988.

Integrazione alle ordinanze n. 21/FPC del 7 ottobre 1983 e n. 181/FPC/ZA del 10 aprile 1984 concernenti i ricoveri alberghieri dei nuclei familiari puteolani sgomberati. (Ordinanza n. 1449/FPC).

### IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Viste le ordinanze n. 21/FPC del 7 ottobre 1983, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 17 ottobre 1983 e n. 181/FPC/ZA del 10 aprile 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 26 aprile 1984, concernenti le disposizioni relative al ricovero alberghiero dei nuclei familiari sgomberati da Pozzuoli a causa del bradisismo;

Vista la nota n. 541/BRA/GAB del 7 marzo 1988 con la quale la prefettura di Napoli comunica, tra l'altro, che attualmente usufruiscono del ricovero alberghiero nelle province di Napoli, Caserta e Latina complessivamente n. 171 nuclei familiari puteolani e che il termine di scadenza delle relative convenzioni viene a cadere il 30 aprile 1988;

Vista la nota n. 541/BRA/GAB del 19 aprile 1988 con la quale la prefettura di Napoli esprime parere favorevole in merito ad un ulteriore rinnovo, fino al 30 giugno 1988, delle convenzioni alberghiere stipulate in forza delle ordinanze n. 21/FPC del 7 ottobre 1983 e n. 181/FPC/ZA del 10 aprile 1984 sopra citate, subordinatamente ad un rigoroso accertamento, da compiersi prima del rinnovo delle convenzioni alberghiere medesime, atteso il notevolissimo periodo intercorso, circa la spettanza del beneficio in argomento;

Ravvisata pertanto la necessità, in base alle sopra esposte considerazioni, di subordinare il rinnovo fino al 30 giugno 1988 delle convenzioni stipulate dalle prefetture di Napoli, Caserta e Latina ad una attuale, rigorosa verifica, del possesso da parte dei fruitori, dei requisiti voluti per il godimento dell'assistenza in argomento;

Dispone:

#### Art. 1

Le prefetture di Napoli, Caserta e Latina sono autorizzate a rinnovare, fino al 30 giugno 1988, le convenzioni stipulate con gli esercizi alberghieri ai sensi delle ordinanze n. 21/FPC del 7 ottobre 1983 e n. 181/FPC/ZA del 10 aprile 1984, citate nelle premesse, esclusivamente a beneficio di quei nuclei familiari per i quali venga rilasciata dal sindaco di Pozzuoli sotto la propria responsabilità penale, civile ed amministrativa, una dichiarazione circa l'avvenuta rigorosa positiva verifica delle condizioni necessarie per la fruizione, da parte degli interessati, dei benefici di cui alla presente

ordinanza, del seguente tenore: «Il sottoscritto sindaco di Pozzuoli, espletati rigorosi accertamenti, dichiara sotto la propria personale responsabilità, che *ab initio* ed anche attualmente ricorrono le indispensabili condizioni per il godimento dell'assistenza alberghiera da parte dei nuclei puteolani di cui al presente elenco».

Il medesimo sindaco di Pozzuoli comunica, altresì, alla prefettura ed ai titolari degli alberghi rispettivamente interessati i nominativi dei nuclei familiari non più in possesso dei requisiti necessari per la fruizione dell'assistenza alberghiera, al fine della immediata cessazione della medesima nei loro confronti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1988

*Il Ministro:* LATTANZIO

88A1884

ORDINANZA 27 aprile 1988.

Ulteriore proroga dei termini concernenti indennità a favore di proprietari di immobili offerti spontaneamente, destinati ai nuclei familiari sgomberati da Pozzuoli e di quelli concernenti il contributo per autonoma sistemazione alloggiativa in favore dei predetti nuclei. (Ordinanza n. 1450/FPC).

#### IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il comma 8 dell'art. 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista l'ordinanza n. 4/FPC del 6 settembre 1983, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 20 settembre 1983;

Viste le ordinanze n. 27/FPC dell'11 ottobre 1983, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 19 ottobre 1983, e n. 19/FPC del 7 ottobre 1983, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 22 ottobre 1983, concernenti, rispettivamente l'indennità a favore dei proprietari di immobili offerti spontaneamente destinati ai nuclei familiari sgomberati da Pozzuoli a causa del bradisismo ed il contributo per autonoma sistemazione alloggiativa in favore dei medesimi nuclei familiari puteolani sgomberati;

Viste le ordinanze n. 1332/FPC e n. 1333/FPC del 13 gennaio 1988, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1988, con le quali sono state, tra l'altro, da ultimo, prorogate, fino al 30 aprile 1988, le disposizioni di cui alle ordinanze sopra cennate;

Vista la nota n. 541/BRA/GAB del 19 aprile 1988 con la quale il prefetto di Napoli esprime parere favorevole in merito ad un'ulteriore proroga fino al 30 giugno 1988, delle predette misure assistenziali, previa introduzione di disposizioni volte a puntualizzare più incisivamente la responsabilità degli amministratori comunali, anche di natura patrimoniale, per omissione o negligenza nell'accertamento del possesso, per i fruitori dei benefici in argomento, dei requisiti voluti per il godimento dei medesimi;

Ravvisata, quindi, la necessità di disporre la proroga delle sopra citate disposizioni, tenendo conto delle proposte sopra indicate;

Dispone:

Art. 1.

Il termine del 30 aprile 1988 di cui alle ordinanze numeri 1332/FPC e 1333/FPC del 13 gennaio 1988 citate nelle premesse relativo alla corresponsione dell'indennità in favore dei proprietari di immobili offerti spontaneamente, destinati ai nuclei familiari puteolani sgomberati ed al contributo per autonoma sistemazione alloggiativa in favore dei medesimi nuclei, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1988.

Art. 2.

La fruizione dei benefici di cui all'art. 1 è subordinata ad una dichiarazione rilasciata dal sindaco di Pozzuoli, sotto la propria responsabilità penale, civile ed amministrativa, circa l'avvenuta rigorosa positiva verifica della attuale sussistenza delle condizioni necessarie per la fruizione da parte degli interessati dei benefici di cui alla presente ordinanza.

Il medesimo sindaco di Pozzuoli è, inoltre, tenuto ad apporre la dichiarazione sopra menzionata ad ogni richiesta di fondi inoltrata alla prefettura di Napoli per le finalizzazioni di cui alla presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1988

*Il Ministro:* LATTANZIO

88A1885

ORDINANZA 27 aprile 1988.

Ulteriore proroga di disposizioni a favore dei nuclei familiari delle circoscrizioni di Bagnoli, Fuorigrotta e Pianura sgomberati a seguito del bradisismo. (Ordinanza n. 1451/FPC).

#### IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983 n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista l'ordinanza n. 196/FPC/ZA del 2 maggio 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 12 maggio 1984, concernente il contributo per autonoma sistemazione alloggiativa e l'assistenza alberghiera per i nuclei familiari sgomberati da Bagnoli, Fuorigrotta e Pianura a causa dell'evento bradisismico;

Vista l'ordinanza n. 1332/FPC del 13 gennaio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1988, con la quale sono state da ultimo differite al 30 aprile 1988, le disposizioni di cui alle ordinanze sopra cennate;

Vista la nota n. 541/BRA/GAB del 19 aprile 1988 con la quale il prefetto di Napoli esprime parere favorevole in merito ad una ulteriore proroga, fino al 30 giugno 1988, del contributo per autonoma sistemazione in favore dei sopra citati nuclei familiari previa introduzione di disposizioni volte a puntualizzare più incisivamente la responsabilità degli amministratori comunali, anche di natura patrimoniale, per omissione o negligenza nell'accertamento del possesso, per i fruitori del beneficio in argomento, dei necessari requisiti ed altresì in merito ad un ulteriore rinnovo fino al 30 giugno 1988 delle convenzioni alberghiere, subordinatamente ad un rigoroso accertamento, da compiersi prima del rinnovo delle medesime, circa la spettanza del beneficio in parola;

Ravvisata pertanto la necessità di disporre la proroga delle sopra citate disposizioni, tenuto conto delle predette proposte;

Dispone:

Art. 1.

Il termine del 30 aprile 1988, di cui alla ordinanza n. 1332/FPC del 13 gennaio 1988 relativo al contributo per autonoma sistemazione alloggiativa in favore dei nuclei familiari sgomberati dalle circoscrizioni di Bagnoli, Fuorigrotta e Pianura è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1988.

La fruizione del contributo medesimo è subordinata ad una dichiarazione rilasciata dal sindaco di Napoli, sotto la propria responsabilità penale, civile ed amministrativa circa la avvenuta, positiva verifica delle condizioni necessarie per la fruizione da parte degli interessati del contributo di che trattasi.

Art. 2.

Il termine del 30 aprile 1988, di cui alla ordinanza n. 1332/FPC del 13 gennaio 1988 relativo alla assistenza alberghiera in favore dei nuclei familiari sgomberati dalle circoscrizioni di Bagnoli, Fuorigrotta e Pianura è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1988.

La prefettura di Napoli è autorizzata a rinnovare fino alla medesima data le convenzioni stipulate con gli esercizi alberghieri per il ricovero dei predetti nuclei, esclusivamente a beneficio di coloro per i quali venga rilasciata dal sindaco di Napoli, sotto la propria responsabilità penale, civile e amministrativa, una dichiarazione circa l'avvenuta, positiva verifica delle condizioni necessarie per la fruizione da parte degli

interessati, della medesima assistenza alberghiera del seguente tenore: «Il sottoscritto sindaco di Napoli, espletati rigorosi accertamenti, dichiara sotto la propria personale responsabilità che, *ab initio* ed anche attualmente ricorrono le indispensabili condizioni per il godimento dell'assistenza alberghiera da parte dei nuclei sgomberati da Bagnoli, Fuorigrotta e Pianura di cui al presente elenco».

Il medesimo sindaco di Napoli comunica, altresì, alla prefettura ed ai titolari degli esercizi alberghieri interessati i nominativi dei nuclei familiari non più in possesso dei requisiti necessari per la fruizione della assistenza alberghiera al fine della immediata cessazione della medesima nei loro confronti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A1886

ORDINANZA 27 aprile 1988.

Ulteriore differimento delle disposizioni concernenti le requisizioni disposte dai prefetti di Napoli, Caserta, Latina e Salerno per la sistemazione dei nuclei familiari sgomberati da Pozzuoli a causa dell'evento bradisismico. (Ordinanza n. 1452/FPC).

#### IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Viste le ordinanze n. 4/FPC del 6 settembre 1983, n. 6/FPC del 10 settembre 1983, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 20 settembre 1983 e l'ordinanza n. 18/FPC del 7 ottobre 1983 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 17 ottobre 1983, e successive proroghe, con le quali i prefetti di Napoli, Caserta, Latina e Salerno sono stati autorizzati a disporre requisizioni di alloggi nelle rispettive province per la sistemazione di nuclei familiari sfollati da Pozzuoli;

Vista la propria ordinanza n. 1327/FPC del 13 gennaio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1988, con la quale è stata tra l'altro, da ultimo, disposta la proroga delle citate disposizioni fino al 31 dicembre 1987;

Vista la nota n. 541/BRA/GAB del 19 aprile 1988 con la quale il prefetto di Napoli rappresenta la necessità di disporre una ulteriore proroga, fino al 30 giugno 1988 delle requisizioni in argomento;

Ravvisata, quindi, la necessità di disporre quanto richiesto;

Dispone:

*Articolo unico*

Le disposizioni concernenti le requisizioni disposte dai prefetti di Napoli, Caserta, Latina e Salerno, in esecuzione delle ordinanze citate nelle premesse, sono ulteriormente differite al 30 giugno 1988.

Il differimento delle disposizioni di cui sopra è subordinato ad una dichiarazione rilasciata dal sindaco del comune di Pozzuoli, sotto la propria responsabilità penale, civile ed amministrativa, alle prefetture competenti a seconda della ubicazione degli alloggi requisiti, circa la avvenuta rigorosa positiva verifica delle condizioni necessarie per la conferma delle assegnazioni degli alloggi requisiti.

In mancanza, le prefetture competenti pronunziano la decadenza delle assegnazioni medesime, e procedono alle relative derequisizioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1988

*Il Ministro:* LATTANZIO

33A1837

ORDINANZA 27 aprile 1988.

**Ulteriore proroga dei contratti di locazione relativi ai nuclei familiari sgomberati per effetto del bradisismo e che hanno trovato autonoma sistemazione.** (Ordinanza n. 1453/FPC).

**IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista la propria ordinanza n. 1338/FPC del 15 gennaio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1988, con la quale sono stati prorogati, da ultimo, fino al 30 aprile 1988 i contratti di locazione relativi ai nuclei familiari sgomberati per effetto del bradisismo e che hanno trovato autonoma sistemazione;

Vista la nota n. 541/BRA/GAB del 19 aprile 1986 con la quale il prefetto di Napoli esprime parere favorevole in merito alla ulteriore proroga fino al 30 giugno 1988 dei contratti sopra citati;

Ravvisata, quindi, l'opportunità di aderire alla predetta richiesta;

Dispone:

*Articolo unico*

I contratti di locazione di cui alla ordinanza n. 1338/FPC del 15 gennaio 1988, citata nelle premesse, sono differiti al 30 giugno 1988, alle medesime condizioni economiche concordate a suo tempo tra i conduttori ed i proprietari.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1988

*Il Ministro:* LATTANZIO

33A1838

ORDINANZA 27 aprile 1988.

**Ulteriore proroga del contributo previsto in favore dei proprietari di immobili locati e sgomberati nel comune di Pozzuoli.** (Ordinanza n. 1454/FPC).

**IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Viste le ordinanze n. 38/FPC del 19 ottobre 1983, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 25 ottobre 1983, e n. 416/FPC/ZA del 15 novembre 1984 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 23 novembre 1984, concernenti la sospensione del rapporto locatizio delle abitazioni sgomberate a causa dell'evento bradisismico;

Vista la propria ordinanza n. 1328/FPC del 13 gennaio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1988, con la quale è stata disposta, da ultimo, la proroga, fino al 31 dicembre 1987, del contributo in favore dei proprietari di abitazioni locatizie e sgomberate nel comune di Pozzuoli;

Visto il telegramma n. 19214 del 29 marzo 1988 con il quale il sindaco di Pozzuoli rappresenta, tra l'altro, la necessità di prorogare il beneficio sopra citato, fino al 30 giugno 1988;

Vista la nota n. 541/BRA/GAB del 19 aprile 1988 con la quale il prefetto di Napoli esprime parere favorevole circa il differimento della concessione del predetto contributo fino al 30 giugno 1988, esclusivamente a beneficio di quei proprietari per i quali sia ancora operativa la sospensione del rapporto locatizio in quanto i relativi inquilini non risultino assegnatari di alloggio in Monteruscello, previo rigoroso accertamento della anzidetta condizione da compiersi sotto la responsabilità del sindaco di Pozzuoli;

Ravvisata, quindi, l'opportunità di accedere alla predetta richiesta, tenendo conto dei criteri sopra enunciati;

Dispone:

Art. 1.

È ulteriormente differito al 30 giugno 1988 il termine del 31 dicembre 1987 di cui alla ordinanza n. 1328/FPC citata nelle premesse, relativo al contributo previsto in favore dei proprietari di abitazioni ubicate nel comune di Pozzuoli per le quali sia operativa la sospensione del rapporto locatizio.

Art. 2.

L'art. 3 dell'ordinanza n. 416/FPC/ZA del 15 novembre 1984 citata nelle premesse è così integrato dopo la parola sgomberati: «o fino all'assegnazione di alloggio in Monteruscello».

Il contributo di cui alla presente ordinanza potrà essere corrisposto esclusivamente a beneficio di quei proprietari per i quali sia stata compiuta dal sindaco di Pozzuoli, sotto la propria responsabilità penale, civile e amministrativa, una positiva verifica della sussistenza della sospensione del rapporto locatizio ovvero della mancanza di avvenuto reinsediamento dell'inquilino nell'alloggio di provenienza o della mancata assegnazione al medesimo di alloggio in Monteruscello.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A1889

ORDINANZA 28 aprile 1988.

**Modificazioni all'ordinanza n. 1433/FPC del 12 aprile 1988 recante disposizioni per interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel territorio nazionale.** (Ordinanza n. 1455/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista l'ordinanza n. 1433/FPC del 12 aprile 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1988, che disponeva erogazioni di fondi a comuni e comunità montane del territorio nazionale per interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo;

Visto il comma 7 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Considerato che il genio civile di Siracusa ha redatto in data 20 marzo 1987 il progetto per il completamento del consolidamento della scarpata tra le vie Capitaneria e Vittorio Veneto a valle, e le vie Colonnello e Pancaldi a monte del comune di Augusta;

Considerato che lo stesso genio civile di Siracusa ha redatto in data 12 maggio 1986 anche il primo progetto di intervento per il consolidamento dei quartieri Tirone e San Paolo nel comune di Lentini, e in data 8 aprile 1987 ha redatto un progetto di completamento dei suindicati lavori;

Considerato che la regione Emilia-Romagna, avendo inserito il comune di Baiso nel programma regionale di difesa del suolo, ha richiesto un contributo per il consolidamento dei versanti circostanti il centro abitato comunale;

Considerato che la comunità montana dell'Appennino Cesenate ha inserito il comune di Sogliano al Rubicone nel programma degli interventi mirati ad eliminare situazioni di rischio per la pubblica incolumità, connesse con le condizioni del suolo del proprio territorio;

Ravvisata la necessità di affidare alla regione Sicilia i fondi necessari al completamento delle opere succitate di consolidamento del terreno nei comuni di Augusta e Lentini, alla regione Emilia-Romagna i fondi per gli interventi nel comune di Baiso e alla comunità montana dell'Appennino Cesenate i fondi per gli interventi nel comune di Sogliano al Rubicone;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

L'art. 1 dell'ordinanza n. 1433/FPC del 12 aprile 1988, per quanto riguarda la regione Sicilia e la regione Emilia-Romagna, è così modificato:

«Per i lavori di completamento e consolidamento della scarpata tra le vie Capitaneria e Vittorio Veneto a valle e le vie Colonnello e Pancaldi a monte del comune di Augusta in provincia di Siracusa, nonché per i lavori di completamento e consolidamento dei quartieri Tirone e S. Paolo nel comune di Lentini in provincia di Siracusa, è assegnata alla regione Sicilia la somma di lire 3.500.000.000 così ripartita:

comune di Augusta . . . . .	L. 1.500.000.000
comune di Lentini. . . . .	» 2.000.000.000

Per il consolidamento dei versanti circostanti il centro abitato di Baiso, in provincia di Forlì, è assegnata alla regione Emilia-Romagna la somma di L. 1.000.000.000.

Per le indagini e i lavori di consolidamento del centro abitato di Sogliano al Rubicone, in provincia di Forlì, è assegnata alla comunità montana dell'Appennino Cesenate la somma di L. 1.000.000.000.

Per i dissesti del territorio del centro storico del comune di Casalfiumanese in provincia di Bologna è assegnata al comune la somma di L. 500.000.000.

La regione Emilia-Romagna provvederà altresì a svolgere l'alta vigilanza sui lavori su indicati nei comuni di Sogliano al Rubicone e Casalfiumanese».

Art. 2.

L'art. 2 dell'ordinanza n. 1433/FPC del 12 aprile 1988 è così sostituito: «Per l'esecuzione delle suddette opere le regioni, le comunità montane e i comuni di cui all'art. 1 possono derogare dalle vigenti norme, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A1890

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO

N. 83

Corso dei cambi del 2 maggio 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . . . .	1250,400	1250,400	1250,30	1250,400	1250,40	1250,55	1250,700	1250,400	1250,400	1250,40
Marco germanico . . . . .	743,920	743,920	743,95	743,920	743,92	743,88	743,850	743,920	743,920	743,92
Franco francese . . . . .	218,990	218,990	219 —	218,990	218,99	218,97	218,960	218,990	218,990	218,99
Fiorino olandese . . . . .	663,470	663,470	663,53	663,470	663,47	663,46	663,450	663,470	663,470	663,47
Franco belga . . . . .	35,581	35,581	35,59	35,581	35,581	35,58	35,580	35,581	35,581	35,48
Lira sterlina . . . . .	2340,270	2340,270	2340,50	2340,270	2340,27	2340,68	2341,100	2340,270	2340,270	2341,10
Lira irlandese . . . . .	1986,300	1986,300	1986,50	1986,300	1986,30	1986,65	1987 —	1986,300	1986,300	—
Corona danese . . . . .	193,230	193,230	193,20	193,230	193,23	193,23	193,230	193,230	193,230	193,23
Dracma . . . . .	9,272	9,272	9,26	9,272	—	—	9,275	9,272	9,272	—
E.C.U. . . . .	1544,200	1544,200	1544,75	1544,200	1544,20	1544,17	1544,150	1544,200	1544,200	1544,20
Dollaro canadese . . . . .	1018,250	1018,250	1020 —	1018,250	1018,25	1018 —	1017,750	1018,250	1018,250	1018,25
Yen giapponese . . . . .	9,986	9,986	9,10	9,986	9,986	9,98	9,983	9,986	9,986	9,98
Franco svizzero . . . . .	893,480	893,480	893,75	893,480	893,48	893,49	893,500	893,480	893,480	893,48
Scellino austriaco . . . . .	105,825	105,825	105,75	105,825	105,825	105,82	105,820	105,825	105,825	105,82
Corona norvegese . . . . .	202,320	202,320	202,30	202,320	202,32	202,36	202,400	202,320	202,320	202,32
Corona svedese . . . . .	212,600	212,600	212,60	212,600	212,600	212,60	212,600	212,600	212,600	211,19
FIM . . . . .	311,970	311,970	311,90	311,970	311,97	311,88	311,800	311,970	311,970	—
Escudo portoghese . . . . .	9,090	9,090	9,10	9,090	9,090	9,08	9,089	9,090	9,090	9,09
Peseta spagnola . . . . .	11,263	11,263	11,27	11,263	11,263	11,26	11,263	11,263	11,263	11,26
Dollaro australiano . . . . .	950,200	950,200	951 —	950,200	950,200	950,10	950 —	950,200	950,200	950,20

### UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

#### Cambi medi del 2 maggio 1988

Dollaro USA . . . . .	1250,550	Lira irlandese . . . . .	1986,650	Scellino austriaco . . . . .	105,822
Marco germanico . . . . .	743,885	Corona danese . . . . .	193,230	Corona norvegese . . . . .	202,360
Franco francese . . . . .	218,975	Dracma . . . . .	9,273	Corona svedese . . . . .	212,600
Fiorino olandese . . . . .	663,460	E.C.U. . . . .	1544,170	FIM . . . . .	311,885
Franco belga . . . . .	35,580	Dollaro canadese . . . . .	1018 —	Escudo portoghese . . . . .	9,089
Lira sterlina . . . . .	2340,685	Yen giapponese . . . . .	9,984	Peseta spagnola . . . . .	11,263
		Franco svizzero . . . . .	893,490	Dollaro australiano . . . . .	950,100

## Media dei titoli del 2 maggio 1988

Rendita 5% 1935 .....	65,050	Certificati di credito del Tesoro Ind.	1-10-1985/95 .....	94,125
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90 .....	100 —	» » » »	1-11-1985/95 .....	94,175
» 9% » » 1976-91 .....	99,500	» » » »	1-12-1985/95 .....	94,275
» 10% » » 1977-92 .....	100,250	» » » »	1- 1-1986/96 .....	94,650
» 12% (Beni Esteri 1980) .....	104,050	» » » »	1- 1-1986/96 II .....	97,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .....	97,350	» » » »	1- 2-1986/96 .....	95,825
Certificati di credito del Tesoro 11% 1-1-1987/92 .....	100,950	» » » »	1- 3-1986/96 .....	94,050
» » » TR 2,5% 1983/93 .....	91,225	» » » »	1- 4-1986/96 .....	93,400
» » » Ind. CTS 18-3-1987/94 .....	73,250	» » » »	1- 5-1986/96 .....	93,500
» » » » ENI 1-8-1988 .....	100,250	» » » »	1- 6-1986/96 .....	93,500
» » » » EFIM 1-8-1988 .....	99,900	» » » »	1- 7-1986/96 .....	93,875
» » » » 1- 6-1984/88 .....	100,075	» » » »	1- 8-1986/96 .....	93,550
» » » » 1- 7-1983/88 .....	100,400	» » » »	1- 9-1986/96 .....	93,325
» » » » 1- 8-1983/88 .....	100,525	» » » »	1-10-1986/96 .....	93,250
» » » » 1- 9-1983/88 .....	100,725	» » » »	1-11-1986/96 .....	93,200
» » » » 1-10-1983/88 .....	100,750	» » » »	1-12-1986/96 .....	93,950
» » » » 15- 7-1985/90 .....	99,575	» » » »	1- 1-1987/97 .....	94,450
» » » » 16- 8-1985/90 .....	99,600	» » » »	1- 2-1987/97 .....	94,475
» » » » 18- 9-1985/90 .....	99,475	» » » »	18- 2-1987/97 .....	94,050
» » » » 18-10-1985/90 .....	99,425	» » » »	1- 3-1987/97 .....	93,300
» » » » 1-11-1983/90 .....	102,500	Buoni Tesoro Pol.	12,50% 1- 7-1988 .....	100,400
» » » » 18-11-1985/90 .....	99,550	» » » »	12,50% 1-10-1988 .....	101,125
» » » » 1-12-1983/90 .....	102,575	» » » »	12,50% 1-11-1988 .....	101,900
» » » » 18-12-1985/90 .....	99,575	» » » »	12,50% 1- 1-1989 .....	101,775
» » » » 1- 1-1984/91 .....	102,475	» » » »	12,50% 1- 2-1989 .....	102,250
» » » » 17- 1-1986/91 .....	99,300	» » » »	12,50% 1- 3-1989 .....	102,175
» » » » 1- 2-1984/91 .....	102,700	» » » »	12,00% 1- 4-1989 .....	102,025
» » » » 18- 2-1986/91 .....	99,325	» » » »	10,50% 1- 5-1989 .....	100,950
» » » » 1- 3-1984/91 .....	101,300	» » » »	9,25% 1- 1-1990 .....	97,600
» » » » 18- 3-1986/91 .....	99,250	» » » »	12,50% 1- 1-1990 .....	103,500
» » » » 1- 4-1984/91 .....	101,675	» » » »	9,25% 1- 2-1990 .....	97,450
» » » » 1- 5-1984/91 .....	101,625	» » » »	12,50% 1- 2-1990 .....	103,950
» » » » 1- 6-1984/91 .....	101,375	» » » »	9,15% 1- 3-1990 .....	97,375
» » » » 1- 7-1984/91 .....	100,875	» » » »	12,50% 1- 3-1990 .....	103,800
» » » » 1- 8-1984/91 .....	100,975	» » » »	9,15% 1- 4-1990 .....	97,325
» » » » 1- 9-1984/91 .....	100,950	» » » »	12,00% 1- 4-1990 .....	103,200
» » » » 1-10-1984/91 .....	100,925	» » » »	9,15% 1- 5-1990 .....	97,650
» » » » 1-11-1984/91 .....	100,975	» » » »	10,50% 1- 5-1990 .....	100,925
» » » » 1-12-1984/91 .....	100,175	» » » »	9,15% 1- 6-1990 .....	96,900
» » » » 1- 1-1985/92 .....	100,125	» » » »	10,00% 1- 6-1990 .....	99,825
» » » » 1- 2-1985/92 .....	99,350	» » » »	9,50% 1- 7-1990 .....	98,550
» » » » 18- 4-1986/92 .....	98,750	» » » »	10,50% 1- 7-1990 .....	99,200
» » » » 19- 5-1986/92 .....	95,900	» » » »	9,50% 1- 8-1990 .....	98,825
» » » » 20- 7-1987/92 .....	98,050	» » » »	10,50% 1- 8-1990 .....	99,750
» » » » 19- 8-1987/92 .....	98,275	» » » »	9,25% 1- 9-1990 .....	98,025
» » » » 18- 6-1986/93 .....	95,050	» » » »	11,25% 1- 9-1990 .....	99,175
» » » » 17- 7-1986/93 .....	95,375	» » » »	9,25% 1-10-1990 .....	96,525
» » » » 19- 8-1986/93 .....	95,400	» » » »	11,50% 1-10-1990 .....	99,850
» » » » 18- 9-1986/93 .....	95,150	» » » »	9,25% 1-11-1990 .....	96,650
» » » » 20-10-1986/93 .....	96,100	» » » »	9,25% 1-12-1990 .....	96,225
» » » » 18-11-1987/93 .....	95,900	» » » »	12,50% 1- 3-1991 .....	105,450
» » » » 1- 2-1985/95 .....	98,375	» » » »	9,25% 1- 1-1992 .....	94,125
» » » » 1- 3-1985/95 .....	92,775	» » » »	9,25% 1- 2-1992 .....	93,975
» » » » 1- 4-1985/95 .....	92,650	» » » »	9,15% 1- 3-1992 .....	95,375
» » » » 1- 5-1985/95 .....	93,100	» » » »	9,15% 1- 4-1992 .....	94,900
» » » » 1- 6-1985/95 .....	92,550	» » » »	9,15% 1- 5-1992 .....	95,525
» » » » 1- 7-1985/95 .....	94,250	» » » »	9,15% 1- 6-1992 .....	95,500
» » » » 1- 8-1985/95 .....	94,075	» » » »	10,50% 1- 7-1992 .....	99,850
» » » » 1- 9-1985/95 .....	94 —	Certificati credito Tesoro E.C.U.	22- 2-1982/89 14% .....	105,125
		» » » »	22-11-1982/89 13% .....	107,875
		» » » »	1983/90 11,50% .....	108,675
		» » » »	1984/91 11,25% .....	109,250
		» » » »	1984/92 10,50% .....	109,275
		» » » »	1985/93 9,60% .....	106,325
		» » » »	1985/93 9,75% .....	108,175
		» » » »	1985/93 9,00% .....	104,600
		» » » »	1985/93 8,75% .....	103,925
		» » » »	1986/94 8,75% .....	103,800
		» » » »	1986/94 6,90% .....	95,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

**MINISTERO DEL TESORO****Modificazioni allo statuto del Mediocredito delle Marche**

Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1° aprile 1988 sono state approvate le modifiche degli articoli 1, 2, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29 e 31 e l'abolizione degli articoli 7, 10, 14 e 15 dello statuto del Mediocredito delle Marche, ente di diritto pubblico con sede in Ancona, con la conseguente variazione della numerazione degli articoli dello stesso statuto.

88A1897

**Proroga della gestione straordinaria della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, in Cosenza**

Con decreto ministeriale 20 aprile 1988 è stata prorogata fino al 15 giugno 1988 la procedura di gestione straordinaria disposta per la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

88A1896

**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE****Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

**UNIVERSITÀ DELL'AQUILA**

*Facoltà di magistero:*  
filologia germanica.

**UNIVERSITÀ DI BOLOGNA**

*Facoltà di agraria:*  
biochimica agraria;  
coltivazioni erbacee speciali;  
coltivazioni arboree.

**UNIVERSITÀ DI GENOVA**

*Facoltà di lettere e filosofia:*  
filosofia teoretica (biennale);  
storia medioevale.

**UNIVERSITÀ «L. BOCCONI» DI MILANO**

*Facoltà di economia e commercio:*  
scienza delle finanze;  
economia degli intermediari finanziari.

**UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA**

*Facoltà di ingegneria:*  
servizi idraulici per l'urbanizzazione.

**SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA**

*Facoltà di giurisprudenza:*  
diritto pubblico dell'economia.

**UNIVERSITÀ DI SALERNO**

*Facoltà di giurisprudenza:*  
diritto ecclesiastico.

**UNIVERSITÀ DI TRIESTE**

*Facoltà di medicina e chirurgia:*  
semeiotica chirurgica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A1893

**Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

**UNIVERSITÀ DI CAGLIARI**

*Facoltà di economia e commercio:*  
teoria dello sviluppo economico.

**UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA**

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:*  
teoria delle funzioni.

**UNIVERSITÀ DI GENOVA**

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:*  
calcolo numerico;  
metodi di osservazione e misura;  
metodi di approssimazione.

*Facoltà di scienze politiche:*  
diritto internazionale pubblico.

**UNIVERSITÀ DI PERUGIA**

*Facoltà di economia e commercio:*  
statistica economica.

**UNIVERSITÀ DI TRIESTE**

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:*  
esercitazioni di chimica fisica I (biennale).

**UNIVERSITÀ DI VERONA**

*Facoltà di medicina e chirurgia:*  
materiali dentari.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A1894

**Vacanza di un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. 64 presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.**

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. 64 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A1895

**Annullamento dell'avviso di vacanza dell'insegnamento di storia del diritto romano presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova.**

È annullato d'ufficio l'avviso di vacanza dell'insegnamento di storia del diritto romano presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 86 del 13 aprile 1988.

88A1892

**Autorizzazione al liceo classico «V. Lilla» di Francavilla Fontana ad accettare una donazione**

Con decreto del prefetto di Brindisi n. 5155/1° sett. del 22 gennaio 1988, il liceo classico «V. Lilla» di Francavilla Fontana (Brindisi) è stato autorizzato ad accettare la donazione, da parte della famiglia Nacci, di L. 1.000.000 la cui rendita sarà destinata al conferimento di una borsa di studio annuale intitolata a «Stefania Nacci».

88A1870

**MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

**Provvedimenti concernenti  
il trattamento speciale di disoccupazione**

Con decreto ministeriale 15 marzo 1988, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 13 marzo 1987 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia (Foggia), è prolungata dall'11 dicembre 1987 al 9 marzo 1988.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1988 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Terracina (Latina) ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, per il periodo dal 31 gennaio 1986 al 28 luglio 1986.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1988 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Veroli (Frosinone) ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, per il periodo dal 27 luglio 1985 al 22 gennaio 1986.

88A1857

**Provvedimenti concernenti le società cooperative**

Con decreto ministeriale 11 marzo 1988 la dott.ssa Susanna Grez, nata a Roma il 7 maggio 1955, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa Stalla sociale S. Lucia, con sede in Basilicogiano di Monte Chiarugolo (Parma), già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 24 febbraio 1988 in sostituzione dell'avv. Armando Gallo, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1988, il sig. Montuori Vincenzo, nato a Torre Annunziata il 25 febbraio 1921, residente in Torre Annunziata, via Gambardella, 91, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo «Combattenti del Vomero», con sede in Napoli, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 13 marzo 1951, in sostituzione del dott. Graziano Serpico.

88A1770

**REGIONE VALLE D'AOSTA**

**Variante al piano regolatore generale del comune di Morgex**

Con deliberazione della giunta regionale n. 1759 del 26 febbraio 1988, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata, con modificazioni, la variante n. 1 al piano regolatore generale del comune di Morgex, adottata con deliberazione consiliare n. 85 del 30 aprile 1986, integrata dalla deliberazione della giunta municipale n. 226 del 10 dicembre 1986 ratificata dal consiglio comunale con deliberazione n. 14 del 30 gennaio 1987.

Copia di detta deliberazione e della variante, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità della variante del piano.

88A1850

**REGIONE MARCHE**

**Aggiornamento delle analisi e modificazione alle etichette dell'acqua minerale «Petra Pertusa»**

Si comunica che la Società «Fonti del Furlo S.p.a.», con sede in Fossombrone, località S. Anna (Pesaro), con decreto del presidente della giunta della regione Marche 3 febbraio 1988, n. 18813, è stata autorizzata all'aggiornamento delle analisi e modifica delle etichette dell'acqua minerale «Petra Pertusa» di Fossombrone (Pesaro).

Le etichette dovranno essere conformi agli esemplari allegati, ed i recipienti dell'acqua minerale «Petra Pertusa» non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

88A1813

**PROVINCIA DI TRENTO**

**Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nel comune catastale di Tassullo**

Con deliberazione n. 2713 di data 24 marzo 1988 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 3235/3 in comune catastale di Tassullo, dal demanio al patrimonio provinciale.

88A1814

---

# RETTIFICHE

---

**AVVERTENZA.** — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

---

---

## AVVISI DI RETTIFICA

---

**Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1987, recante: «Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Latisana"». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 1988).**

Nel decreto citato in epigrafe, sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle pagine della sopra riportata *Gazzetta Ufficiale* come appresso evidenziate:

alla pagina 5, all'art. 4, al 4° rigo del comma quinto, dove è scritto: «... il Tocai friulano, il Pinot bianco, il Verduzzo friulano ed a q.li 120 per il Cabernet, ...», leggasi: «... il Tocai friulano, il Pinot bianco, il Verduzzo friulano, il *Rosato* ed a q.li 120 per il Cabernet, ...»;

alla pagina 5, all'art. 5, al 7° rigo del comma terzo, dove è scritto: «... Pinot grigio e Verduzzo friulano una gradazione alcolica ...», leggasi: «... Pinot grigio, Verduzzo friulano e *Rosato* una gradazione alcolica ...»;

alla pagina 6, all'art. 6, prima colonna, tra «Traminer aromatico» e «Chardonnay» deve intendersi aggiunto quanto segue:

«*Sauvignon*:

colore: paglierino chiaro;  
odore: delicato, leggermente aromatico;  
sapore: asciutto, fresco, armonico, delicato;  
gradazione alcolica minima complessiva: 11;  
acidità totale minima: 4,5 per mille;  
estratto secco netto minimo: 15 per mille».

**88A1901**

**Comunicato relativo all'avviso del Ministero della pubblica istruzione concernente: «Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 92 del 20 aprile 1988).**

Nell'avviso di vacanza del posto di ruolo di prima fascia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università «La Sapienza» di Roma citato in epigrafe, alla pagina 23 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Teoria e applicazione delle macchine calcolatrici», leggasi: «Teoria e applicazione delle macchine calcolatrici *II*».

**88A1912**

---

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

---

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

- ABRUZZO**
- ◇ **CHIETI**  
Libreria MARZOLI  
Via B. Spaventa, 18
  - ◇ **L'AQUILA**  
Libreria FANTINI  
Piazza del Duomo, 59
  - ◇ **PESCARA**  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146  
Libreria dell'UNIVERSITÀ  
di Lidia Cornacchia  
Via Gallieni, angolo via Gramsci
  - ◇ **TERAMO**  
Libreria IPOTESI  
Via Oberdan, 9
- BASILICATA**
- ◇ **MATERA**  
Cartolibreria  
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA  
Via delle Beccherie, 69
  - ◇ **POTENZA**  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria
- CALABRIA**
- ◇ **CATANZARO**  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89
  - ◇ **COSENZA**  
Libreria DOMUS  
Via Monte Santo
  - ◇ **CROTONE (Catanzaro)**  
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.  
Via Vittorio Veneto, 11
  - ◇ **REGGIO CALABRIA**  
Libreria S. LABATE  
Via Giudecca
  - ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**  
Rivendita generi Monopolo  
LEOPOLDO MICO  
Corso Umberto, 144
- CAMPANIA**
- ◇ **ANGRI (Salerno)**  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Goti, 4
  - ◇ **AVELLINO**  
Libreria CESA  
Via G. Nappi, 47
  - ◇ **BENEVENTO**  
Libreria MASONE NICOLA  
Viale dei Rettori, 71
  - ◇ **CASERTA**  
Libreria CROCE  
Piazza Dante
  - ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**  
Libreria RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
  - ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**  
Libreria MATTERA
  - ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**  
Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
  - ◇ **PAGANI (Salerno)**  
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE  
Piazza Municipio
  - ◇ **SALERNO**  
Libreria D'AURIA  
Palazzo di Giustizia
- EMILIA-ROMAGNA**
- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**  
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI  
di Laura Zagatti  
Via Matteotti, 35/B
  - ◇ **CERVIA (Ravenna)**  
Ed. Libr. UMILIAACCHI MARIO  
Corso Mazzini, 36
  - ◇ **FERRARA**  
Libreria TADDEI  
Corso Giovecca, 1
  - ◇ **FORLÌ**  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54  
Libreria MODERNA  
Corso A. Diaz, 2/F
  - ◇ **MODENA**  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
  - ◇ **PARMA**  
Libreria FIACCADORI  
Via al Duomo
  - ◇ **PIACENZA**  
Tip. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160
  - ◇ **RAVENNA**  
Libreria MODERNISSIMA  
Via C. Ricci, 50
  - ◇ **REGGIO EMILIA**  
Libreria MODERNA  
Via Guido da Castello, 11/B
  - ◇ **RIANNO (Forlì)**  
Libreria CAIMI DUE  
Via XXII Giugno, 3
- FRIULI-VENEZIA GIULIA**
- ◇ **GORIZIA**  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16
  - ◇ **PORDENONE**  
Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre
  - ◇ **TRIESTE**  
Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F  
Libreria TERGESTE s.a.s.  
Piazza della Borsa, 15
  - ◇ **UDINE**  
Cartolibreria -UNIVERSITAS-  
Via Pracchiuso, 19  
Libreria BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20
- LAZIO**
- ◇ **APRILIA (Latina)**  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni
  - ◇ **FROSINONE**  
Libreria CATALDI  
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
  - ◇ **LATINA**  
Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 28/30
  - ◇ **LAVINIO (Roma)**  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio, 7
  - ◇ **RIETI**  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
  - ◇ **ROMA**  
AGENZIA 3A  
Via Aureliana, 59  
Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124  
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma  
Piazzale Clodio  
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA  
Via Santa Maria Maggiore, 121  
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO  
Via Raffaele Garofalo, 33
  - ◇ **SORA (Frosinone)**  
Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 28
  - ◇ **TIVOLI (Roma)**  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosarita Sabatini  
Viale Mannelli, 10
  - ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**  
Cartolibreria MANCINI DUILIO  
Viale Trieste s.n.c.
  - ◇ **VITERBO**  
Libreria BENEDETTI  
Palazzo Uffici Finanziari
- LIGURIA**
- ◇ **IMPERIA**  
Libreria ORLICH  
Via Amendola, 25
  - ◇ **LA SPEZIA**  
Libreria CENTRALE  
Via Colli, 5
  - ◇ **SAVONA**  
Libreria G.B. MONETA  
Via P. Boselli, 8/r
- LOMBARDIA**
- ◇ **ARESE (Milano)**  
Cartolibreria GRAN PARADISO  
Via Valera, 23
  - ◇ **BERGAMO**  
Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
  - ◇ **BRESCIA**  
Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13
  - ◇ **COMO**  
Libreria NANI  
Via Cairoli, 14
  - ◇ **CREMONA**  
Ditta I.C.A.  
Piazza Gallina, 3
  - ◇ **MANTOVA**  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.  
Corso Umberto I, 32
  - ◇ **PAVIA**  
Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C
  - ◇ **SONDRIO**  
Libreria ALESSO  
Via dei Ceimi, 14
  - ◇ **VARESE**  
Libreria F.lli VERONI  
di Veroni Aldo e C.  
Via Robbioni, 5
- MARCHE**
- ◇ **ANCONA**  
Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5
- ◇ **ASCOLI PICENO**  
Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23  
Libreria PROPERI  
Corso Mazzini, 188
  - ◇ **MACERATA**  
Libreria MORICCHETTA  
Piazza Annesione, 1  
Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11
  - ◇ **PESARO**  
Libreria MALIPIERO  
Corso XI Settembre, 61
  - ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**  
Libreria ALBERTINI  
Via Giovanni XXIII, 59
- MOLISE**
- ◇ **CAMPOBASSO**  
Libreria DI E.M.  
Via Monsignor Bologna, 67
  - ◇ **ISERNIA**  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115
- PIEMONTE**
- ◇ **ALESSANDRIA**  
Libreria BERTOLLOTTI  
Corso Roma, 122  
Libreria BOFFI  
Via dei Martiri, 31
  - ◇ **ALBA (Cuneo)**  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
  - ◇ **ASTI**  
Ditta I.C.A.  
Via De Rolandis
  - ◇ **BIELLA (Vercelli)**  
Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 6
  - ◇ **CUNEO**  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10
  - ◇ **NOVARA**  
GALLERIA DEL LIBRO  
Corso Garibaldi, 10
  - ◇ **TORINO**  
Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20
  - ◇ **VERCELLI**  
Ditta I.C.A.  
Via G. Ferraris, 73
- PUGLIA**
- ◇ **ALTAMURA (Bari)**  
JOLLY CART di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 65
  - ◇ **BARI**  
Libreria ATHENA  
Via M. di Montrone, 86  
Libreria FRANCO MILELLA  
Viale della Repubblica, 16/B  
Libreria LATERZA e LAVIOSA  
Via Crisauzio, 16
  - ◇ **BRIANDISI**  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
  - ◇ **FOGGIA**  
Libreria PATIERNO  
Portici Via Dante, 21
  - ◇ **LECCE**  
Libreria MILELLA  
Via Palmieri, 30
  - ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**  
IL PAPIRO - Rivendita giornali  
Corso Manfredi, 126
  - ◇ **TARANTO**  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 229
- SARDEGNA**
- ◇ **ALGHERO (Sassari)**  
Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 65
  - ◇ **CAGLIARI**  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
  - ◇ **NUORO**  
Libreria Centro didattico NOVECENTO  
Via Manzoni, 35
  - ◇ **ORISTANO**  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70
  - ◇ **SASSARI**  
MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10
- SICILIA**
- ◇ **AGRIGENTO**  
Libreria L'AZIENDA  
Via Calicratide, 14/16
  - ◇ **CALTANISSETTA**  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36
  - ◇ **CATANIA**  
ENRICO ARLIA  
Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 62
  - Libreria GARGIULO  
Via F. Riso, 58/59  
Libreria LA PAGLIA  
Via Etna, 393/395
  - ◇ **ENNA**  
Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele
  - ◇ **FAVARA (Agrigento)**  
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO  
Via Roma, 60
  - ◇ **MESSINA**  
Libreria O.S.P.E.  
Piazza Cairoli, isol. 221
  - ◇ **PALERMO**  
Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74  
Libreria FLACCOVIO LICAF  
Piazza Don Bosco, 3  
Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Oriando 15/16
  - ◇ **RAGUSA**  
Centro didattico IBLEO  
Via G. Matteotti, 54
  - ◇ **SIRACUSA**  
Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Maestranza, 22
  - ◇ **TRAPANI**  
Libreria GALLI  
Via Manzoni, 30
- TOSCANA**
- ◇ **AREZZO**  
Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
  - ◇ **GROSSETO**  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9
  - ◇ **LIVORNO**  
Libreria BELFORTE  
Via Grande, 91
  - ◇ **LUCCA**  
Libreria BARONI  
Via Fillungo, 43  
Libreria Prof.le SESTANTE  
Via Montanara, 9
  - ◇ **MASSA**  
Libreria VORTUS  
Galleria L. Da Vinci, 27
  - ◇ **PISA**  
Libreria VALLERINI  
Via dei Mille, 13
  - ◇ **PISTOIA**  
Libreria TURELLI  
Via Macalè, 37
  - ◇ **SIENA**  
Libreria TICCI  
Via delle Terme, 5/7
- TRENTINO-ALTO ADIGE**
- ◇ **BOLZANO**  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6
  - ◇ **TRENTO**  
Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11
- UMBRIA**
- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**  
Nuova Libreria LUNA  
Via Gramsci, 41/43
  - ◇ **PERUGIA**  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
  - ◇ **TERNI**  
Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29
- VALLE D'AOSTA**
- ◇ **AOSTA**  
Libreria MINERVA  
Via del Tillier, 34
- VENETO**
- ◇ **BELLUNO**  
Libreria BENETTA  
Piazza dei Martiri, 37
  - ◇ **PADOVA**  
Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17
  - ◇ **ROVIGO**  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
  - ◇ **TREVISO**  
Libreria CANOVA  
Via Calmagliore, 31
  - ◇ **VENEZIA**  
Libreria GOLDONI  
Calle Goldoni 4511
  - ◇ **VERONA**  
Libreria GHELFI & BARBATO  
Via Mazzini, 21  
Libreria GIURIDICA  
Via della Costa, 5
  - ◇ **VICENZA**  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:  
 BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Piroia (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale . . . . .	L.	220.000
- semestrale . . . . .	L.	120.000
<b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale . . . . .	L.	28.000
- semestrale . . . . .	L.	17.000
<b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale . . . . .	L.	105.000
- semestrale . . . . .	L.	58.000
<b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale . . . . .	L.	28.000
- semestrale . . . . .	L.	17.000
<b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale . . . . .	L.	100.000
- semestrale . . . . .	L.	60.000
<b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale . . . . .	L.	375.000
- semestrale . . . . .	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale . . . . .	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L.	800

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . .	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L.	800

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . .	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . .	L.	3.400

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna . . . . .	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta . . . . .	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . .	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . .	L.	120.000
Abbonamento semestrale . . . . .	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221